

III[^] C O R T E D I A S S I S E
R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 8.-

LA CORTE

1 - DOTT.	GIOVANNI	MUSCARA'	PRESIDENTE
2 - DOTT.	GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT.	VINCENZO	ROSELLI	PUBBL. MINIST.
DOTT.	SETTEMBRINO	NEBBIOSO	PUBBL. MINIST.
DOTT.	GIOVANNI	SALVI	PUBBL. MINIST.
SIG.RA	DANIELA	BELARDINELLI	ASS. GIUDIZIARIO
SIG.	DAVID	PROIETTI	TECNICO REG.
SIG.	NATALE	PIZZO	PERITO TRASCRIPT.

UDIENZA DEL 23.11.2000

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker
Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

* R O M A *

RINVIO AL 01.12.2000

PRESIDENTE: Allora, dunque vediamo gli imputati. Bartolucci, presente; Ferri? **IMP. FERRI FRANCO:** presente! **PRESIDENTE:** è presente. Melillo? **IMP. MELILLO CORRADO:** presente! **PRESIDENTE:** è presente; Tascio? **IMP. TASCIO ZENO:** presente! **PRESIDENTE:** è presente. Pugliese è contumace. Alloro? **IMP. ALLORO UMBERTO:** presente! **PRESIDENTE:** presente. **AVV. DIF. CIAMARDA:** Avvocato Ciamarda sostituisce l'Avvocato Angelo Miele e Renato Miele. **PRESIDENTE:** sì, un attimo, ora intanto facevo l'appello per gli imputati, poi vediamo le Difese. Dunque, Masci? **IMP. MASCI CLAUDIO:** presente! **PRESIDENTE:** è presente; Notarnicola contumace; Bomprezzi? **VOCI:** (voci in sottofondo). **PRESIDENTE:** assente in questo momento. Quindi allora per quanto riguarda i Difensori, per Bartolucci. **AVV. DIF. CECI:** Presidente, Avvocato Daniela Ceci in sostituzione dell'Avvocato Crupi e l'Avvocato Pecorella. **PRESIDENTE:** Ferri? **AVV. DIF. FILIANI:** Avvocato Giampaolo Filiani anche in sostituzione dell'Avvocato Professor De Luca. **PRESIDENTE:** Melillo? **AVV. DIF. FILIANI:** è assistito dall'Avvocato Nanni che sostituisco momentaneamente io che... perché sta arrivando,

sempre Avvocato Giampaolo Filiani. **PRESIDENTE:**
sì. **PRESIDENTE:** per Tascio? **AVV. DIF. CECI:**
Presidente, lo sostituisco io l'Avvocato Bartolo,
Avvocato Daniela Ceci. **PRESIDENTE:** per Pugliese?
Non c'è nessuno, poi vediamo. Per Alloro?
Allora... **AVV. DIF. CIAMARCA:** Avvocato Ciamarca
sostituisce l'Avvocato Renato Miele e Angelo
Miele. **PRESIDENTE:** per Masci? **VOCI:** (voci in
sottofondo). **PRESIDENTE:** Notarnicola? Non c'è
nessuno. Per Bomprezzi? Non è arrivato. Va bene,
allora mettiamo Avvocato Izzo in sostituzione...
VOCI: (voci in sottofondo). **PRESIDENTE:** allora,
in sostituzione dell'Avvocato Misiani. Poi,
Bomprezzi da chi è difeso? Ed è in sostituzione
degli altri Difensori, ad eccezione per quanto
riguarda Alloro. Quindi Izzo in sostituzione di
tutti gli altri Difensori e quindi per Alloro...
VOCI: (voci in sottofondo). **PRESIDENTE:**
mettiamo... **AVV. DIF. CIAMARCA:** l'Avvocato
Ciamarca. **PRESIDENTE:** ah, per Masci allora,
per... **VOCI:** (voci in sottofondo). **GIUDICE A**
LATERE: Pugliese è Misiani, il Pugliese e poi c'è
Bomprezzi e manca... **PRESIDENTE:** Notarnicola. Per
Notarnicola va bene, Avvocato Filiani. **VOCI:**
(voci in sottofondo). **PRESIDENTE:** Avvocato

Filiani mettiamo in sostituzione del Difensore di Notarnicola. Dunque... **VOCE:** Presidente, ma c'è l'Avvocato Bartolo. **PRESIDENTE:** ah, è arrivato adesso. **VOCE:** sì. **GIUDICE A LATERE:** ma infatti comunque era già sostituito. **PRESIDENTE:** dunque. **GIUDICE A LATERE:** per le Parti Civili? **PRESIDENTE:** sì. Allora, per le Parti Civili chi è presente, dunque, il responsabile civile? **AVV. P.C. SCINO:** Avvocato Scino per il Ministero Difesa... **PRESIDENTE:** sì. **AVV. P.C. SCINO:** ...responsabile civile. **PRESIDENTE:** per le Parti Civili chi sono gli Avvocati presenti? **AVV. P.C. PARISE:** per le Parti Civile Beghelli, in sostituzione dell'Avvocato Giampaolo Avvocato Paola Parise. **AVV. P.C. FLICK:** per Davanzali l'Avvocato Flick e oggi sono anche in sostituzione dell'Avvocato Fassari che purtroppo non è potuto intervenire per il proseguimento di un'udienza di Cassazione. **AVV. P.C. OSNATO:** Avvocato Daniele Osnato per la costituita Parte Civile Osnato Rossana, anche in sostituzione dell'Avvocato Paris per le Parti Civili Succi e della Della Marchina. **AVV. P.C. PICCIONI:** Piccioni. **AVV. P.C. GIANNUZZI:** Giannuzzi per le Parti Civili Presidenza del Consiglio e Ministero

della Difesa. **PRESIDENTE:** va bene. Dunque, innanzi tutto dobbiamo dare atto che è stata depositata in data 22 novembre, una memoria diciamo così, definiamola memoria, da parte dell'Avvocato Filiani, però questa memoria contiene una ulteriore eccezione di illegittimità costituzionale. **AVV. DIF. FILIANI:** la vorrei illustrare. **PRESIDENTE:** no, un momento, noi per ora ci occupiamo soltanto delle questioni prospettate dalle Difese nella udienza a suo tempo svoltasi e qui siamo in sede di, diciamo, replica da parte delle Parti Civili e del Pubblico Ministero a quelle eccezioni. Quindi noi, ora la Corte deciderà su quelle eccezioni, salvo ovviamente poi il diritto di ripresentare ulteriori eccezioni nel prosieguo. **AVV. DIF. FILIANI:** posso prendere la parola Presidente? **PRESIDENTE:** sì. **AVV. DIF. FILIANI:** le eccezioni di incostituzionalità non incontrano nessun limite preclusivo. **PRESIDENTE:** certo, e io sto dicendo questo, che non c'è un limite preclusivo, soltanto che noi adesso ci occupiamo delle questioni e delle eccezioni presentate dalle Difese degli imputati nell'udienza, credo del 17 novembre. **AVV. DIF. FILIANI:** sì. **PRESIDENTE:** e

successivamente... AVV. DIF. FILIANI: posso?
PRESIDENTE: perché se no adesso a questo punto,
bisognerebbe fare un'ulteriore udienza, e poi lei
la ripresenterà. Quindi questa è la... AVV. DIF.
FILIANI: io ritengo... PRESIDENTE: ...va bene,
lei ritiene, metta a verbale... AVV. DIF.
FILIANI: no, no. PRESIDENTE: ...quello che
ritiene, e quindi... AVV. DIF. FILIANI: io non
voglio entrare in polemica. PRESIDENTE: no ma...
AVV. DIF. FILIANI: se lei... PRESIDENTE: ...non è
questione di polemica... AVV. DIF. FILIANI: se
lei cortesemente... PRESIDENTE: ...è questione di
ordine di svolgimento delle... AVV. DIF. FILIANI:
sì. PRESIDENTE: ...del dibattito processuale.
AVV. DIF. FILIANI: del dibattito processuale...
PRESIDENTE: insomma, non è che... AVV. DIF.
FILIANI: ...sono d'accordo con lei, però vorrei
spiegare le ragioni per le quali, ad avviso di
questa Difesa, è opportuno trattare la questione
di legittimità costituzionale da me prospettata,
contestualmente con le altre. Se lei mi
consente... PRESIDENTE: no, guardi, in questo
momento non le consento, perché francamente
adesso l'udienza era fissata per gli interventi
degli ulteriori difensori di Parte Civile e del

Pubblico Ministero sulle questioni già proposte.

AVV. DIF. FILIANI: allora, vorrei mettere a

verbale le mie... **PRESIDENTE:** sì. **AVV. DIF.**

FILIANI: ...osservazioni. **PRESIDENTE:** prego! **AVV.**

DIF. FILIANI: allora, la Difesa del Generale Ferri, fa presente che le questioni di legittimità costituzionale, possono essere presentate... **VOCI:** (voci in sottofondo). **AVV.**

DIF. FILIANI: ...in qualsiasi momento dello svolgimento del processo, tra l'altro la questione non è esaurita assolutamente la fase delle questioni preliminari, visto che non è stato aperto il dibattito e per ragioni di opportuni... sì... **VOCI:** (voci in sottofondo).

AVV. DIF. FILIANI: ...e poiché la questione prospettata riguarda la... attiene alle questioni preliminari perché riguarda sempre la scelta del rito con cui celebrare questo processo, ed è comunque logicamente connessa alle altre questioni prelimina... seppur diversa dalle altre questioni preliminari trattate da questi... dai Difensori della Difesa e dalle Parti Civili, si chiede che sia decisa unitamente alle altre. Trattandosi anche di questioni che può e deve rilevare d'ufficio e sollevare alla Corte

Costituzionale, lo stesso Collegio che sta conducendo l'odierno dibattimento. Pertanto questa Difesa insiste per la trattazione della questione e tra l'altro è stata depositata, con memoria scritta e che quindi è agli atti del processo, e dovrà essere ad avviso di questa Difesa, valutata unitamente alle altre questioni preliminari, per le ragioni antecedentemente esposte. **VOCI:** (voci in sottofondo). **PRESIDENTE:** allora, il Presidente ritenuto che appare opportuno per il regolare svolgimento del dibattimento, il differimento della discussione sulla eccezione di illegittimità costituzionale, prospettata dalla Difesa dell'imputato Ferri, con memoria depositata in data 22 novembre, che tale differimento è consentito dalla legge, ultimo comma dell'art. 439 codice procedura penale, rigetta la richiesta. **VOCI:** (voci in sottofondo). **PRESIDENTE:** allora, l'Avvocato... **VOCI:** (voci in sottofondo). **PRESIDENTE:** sì, chi doveva intervenire ora l'Avvocato... **AVV. P.C. FLICK:** Avvocato Flick... **PRESIDENTE:** sì. **AVV. P.C. FLICK:** ...per Davanzali e anche per... **PRESIDENTE:** sì, un attimo, un attimo, allora, un attimo. La Corte inoltre rilevata la necessità,

in relazione alla eccezione sollevata dalla Difesa del Generale Tascio, circa la nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio per difetto di capacità da parte del Giudice Istruttore, dispone l'acquisizione immediata a cura della Cancelleria, presso la Presidenza del Tribunale di Roma, delle tabelle approvate dal Consiglio Superiore concernenti la composizione degli Uffici giudiziari del Tribunale per il biennio 1990/1991, anche in copia conforme mettiamo. Ecco, questo per cortesia, facciamo la copia dell'Ordinanza e mandiamo subito al Tribunale in modo che, se è possibile, possono pervenire in mattina, sì, mandiamo.... Sì, prego allora l'Avvocato vuole intervenire? **AVV. P.C. FLICK:** Avvocato Flick per Davanzali e anche in sostituzione dell'Avvocato Fassari per l'"Itavia". Io mi trovo oggi di fronte ad un compito piuttosto difficile, per due ordini di motivi; il primo motivo è un motivo che riguarda me ed è il fatto che rispetto ai Giudici Popolari, io del vecchio codice di procedura penale conosco tutto sommato poco, perché io ho sempre lavorato con il nuovo codice e quindi mi sono trovata a dover riprendere fin dall'inizio

questa vicenda che con il vecchio codice è trattata. Una seconda difficoltà è legata al fatto che intervengo per ultima dopo che gli altri colleghi di Parte Civile hanno esaurientemente spiegato e controdedotto a tutte le eccezioni che sono state formulate dalle Difese degli imputati e quindi difficilmente potrei aggiungere qualcosa di nuovo. Mi limiterò soltanto a riprendere per sommi capi i punti che mi sono sembrati più rilevanti e che mi sembrano principali, delle eccezioni che sono state proposte. Vorrei fare comunque una premessa, la vicenda di Ustica è una vicenda che ha scosso profondamente l'Italia e questo lo sappiamo tutti quanti. Sono passati venti anni, non è ancora stata fatta chiarezza, stiamo iniziando un processo in cui si cerca di fare chiarezza e questo è dovuto e doveroso nei confronti degli imputati che hanno il diritto a svolgere le loro difese e a difendersi dalle accuse che sono state loro mosse, ma è giusto e doveroso anche per quanto riguarda quelli che sono oggi costituiti Parte Civile, cioè coloro i quali hanno ricevuto dei danni diciamo, così e sono stati toccati fortemente dal disastro di Ustica, quindi qua c'è

un primo problema che è stato anche a fondamento di varie eccezioni. Dopo venti anni di indagine il Giudice Priore ha dovuto arrendersi al fatto che i responsabili della strage non sono stati individuati, la strage c'è stata, però non si è saputo, non si è riusciti ad individuare chi sono stati i responsabili, anche perché sono stati mossi una serie di ostacoli all'accertamento di questo. Quindi Voi prima di cominciare ad occuparvi di valutare quelli che sono stati i comportamenti degli imputati, dovete risolvere una serie di questioni che riguardano se e come questo processo deve andare avanti. Questo alla luce di tutta la serie di modifiche normative che ci sono state in questi anni, anni nei quali il tempo in qualche maniera si è fermato con riferimento a questo processo, che va avanti con quello che era un vecchio rito, questo Vi è stato detto in più... in più occasioni, ma che deve in qualche maniera essere contemperato con ciò che... con le normative di legge che sono cambiate. Allora, una prima serie di eccezioni che sono state proposte riguardano l'introduzione della modifica dell'art. 111 della Costituzione, che è avvenuta tra la fine del 1999 e l'inizio

del 2000, quindi quando già tutta una serie di cose erano state fatte, già eravamo all'inizio di questa fase. Si è detto che il nuovo art. 111 ha elevato a principio fondamentale, il principio del contraddittorio, si è detto che questo principio è garantito soltanto con il nuovo codice di procedura penale che permette una parità di armi fra l'Accusa e la Difesa. Si è anche detto che questo principio in qualche maniera comporta un difetto di tersietà e di imparzialità di questa Corte di Assise, cioè Vostra Signori Giudici, dovuta al fatto che il materiale probatorio da esaminare è preconstituito nei termini in cui questo era previsto, sulla base del vecchio codice di rito. Se tutto questo è vero, se il principio di cui abbiamo parlato è garantito soltanto con il nuovo codice di procedura penale, allora, tutto l'intero assetto del vecchio codice, così come Vi è stato evidenziato, dovrebbe essere oggi incostituzionale e quindi tutto il processo dovrebbe cadere. Questa tesi non è accettabile e questo anche Vi è stato evidenziato da parte dei Difensori di Parte Civile che mi hanno preceduto. Non è fondata questa tesi, il vecchio codice

garantiva il contraddittorio anche se in forme diverse dal codice odierno, così come garantiva il diritto di difesa e così come si basava sulla tersietà e l'imparzialità del Giudice. Queste sono cose che non sono cambiate. Ora, non sto a ripetervi quello che i miei colleghi Vi hanno già illustrato anche con citazioni di normativa e di giurisprudenza, mi limito a ricordare che la modifica dell'art. 111 della Costituzione non comporta la demolizione del processo che prosegue con il vecchio rito, ma semplicemente impone di verificare la compatibilità degli atti che sono stati assunti durante l'istruzione formale e secondo le regole che erano vigenti con il principio del contraddittorio, e questo ovviamente nei casi in cui tale principio non era stato rispettato per ragioni di procedura. Su questo punto è già stata richiamata la legge di attuazione che fornisce un criterio di valutazione delle prove con riferimento a questo processo e ai processi che vanno avanti, cioè i processi che vanno avanti con il vecchio codice di procedura penale. L'unica cosa che aggiungo è un passo della relazione della Commissione di Giustizia del Senato, alla legge di attuazione

che sul punto 6 che Vi stato citato afferma: "il significato dell'ultimo comma, il 6 non può che essere quello di considerare come già acquisiti al fascicolo del dibattimento, tutti gli atti assunti in sede di istruttoria formale nei procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme del Codice Rocco", ne consegue pertanto che qualora in tali procedimenti il dichiarante in dibattimento si sottragga, eccetera, eccetera, e detta quelle che sono le formule di acquisizione delle deposizioni nella fase dibattimentale. Quindi la legge ha previsto la prosecuzione di processi con il vecchio codice e ha previsto che debbano essere fatte le valutazioni necessarie per rendere in ogni caso compatibili gli atti che sono stati fatti con il principio sancito dall'art. 111 del contraddittorio. Quindi in definitiva bisognerà valutare in un secondo momento ad avviso di questa Difesa, i problemi concreti di utilizzazione delle prove che sono state raccolte ma certamente non è luogo di annullare ciò che è stato fatto. E quindi sotto questo aspetto questa Parte Civile chiede il rigetto delle eccezioni proposte. Una seconda serie di

eccezioni è legata a delle ipotesi di nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio del Giudice Priore, anche qua sono stati presentati più aspetti, più elementi ipotetici di nullità di questa Ordinanza. Come è stato detto, come Voi sapete perfettamente, il codice, il vecchio codice di procedura penale ha continuato ad essere applicato a questo procedimento, a questo processo, per espressa disposizione di legge. Ci sono una serie di norme di coordinamento che hanno disciplinato e regolato il passaggio dal vecchio al nuovo codice e i termini che inizialmente erano stati previsti per la chiusura dell'istruzione sono stati più e più volte prorogati con riferimento a questo ed ad altri processi. In particolare l'ultima proroga, quella del luglio del 1997, ha prorogato ulteriormente il termine con riferimento proprio e questo anche Vi è stato detto al Processo di Ustica, ha prorogato quindi il termine fino al 31 dicembre del 1997. Bene, le Difese degli imputati hanno eccepito che quest'ultima proroga non poteva legittimare la prosecuzione del procedimento con riferimento ai reati che oggi sono in contestazione. Qua in questo... adesso non è

stato contestato il reato di strage, ma sono stati contestati altri reati, per questi non era prevista la proroga e quindi non si poteva andare avanti, l'Ordinanza di rinvio a giudizio fatta successivamente è nulla. A mio avviso e in questo mi riporto ancora una volta alle conclusioni dei miei predecessori che appunto hanno proprio svolto tutte le risposte a queste eccezioni, questa contestazione è priva di fondamento. La proroga di cui stiamo parlando, fa riferimento a procedimenti in corso per strage, non c'è dubbio che nel giugno del 1997 e fino a dicembre del 1997, si stava indagando per la strage e per tutto ciò che a questo era collegato. Ma comunque si stava indagando per la strage. E ciò nella speranza ovviamente di individuarne i responsabili, tant'è vero che alla scadenza di questo termine, nel momento in cui il Giudice Priore ha emesso la propria Ordinanza Sentenza, non c'è stata un'archiviazione del reato di strage, nessuno ha detto: "la strage non c'è stata, andiamo avanti per altre cose", si è solo detto: "la strage c'è stata, non siamo riusciti a capire chi sono i responsabili, questo per una serie di motivi e quindi su questo non possiamo,

non abbiamo dei soggetti da portare avanti. Le Difese degli imputati hanno sollevato un'altra eccezione di nullità nell'Ordinanza di rinvio a giudizio dovuta al fatto che dopo la scadenza dell'ultimo termine, quindi sto parlando del termine del 31 dicembre del 1997, dopo che sono stati depositati gli atti, atti di cui le Difese hanno preso visione anche grazie a un proroga data dal Giudice e questo nonostante le affermazioni francamente solo suggestive di alcuni Difensori, dopo questi termini quindi, il Giudice Istruttore avrebbe richiesto ed ottenuto delle perizie che non state comunicate agli imputati, con la conseguenza che gli imputati non sono stati messi in condizione di difendersi, cioè sono stati privati del diritto di difesa e questa a mio avviso è una eccezione indubbiamente seria, perché ammettendo che gli atti depositati siano effettivamente delle perizie in senso tecnico e devo dire che questo non mi sembra, perché mi pare anzi che queste cosiddette perizie non siano altro che dei chiarimenti, ma ammettendo che si tratti di perizie in senso tecnico, se effettivamente sono state depositate in un secondo momento, se effettivamente non sono

state notificate ai Difensori degli imputati, queste perizie sono certamente efficiate da nullità. Quindi il problema è capire se l'eventuale nullità di questi atti comporti anche la nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, stiamo parlando di due cose diverse, una cosa sono le perizie in ipotesi depositate successivamente, una cosa è l'Ordinanza di rinvio a giudizio che è atto del Giudice. Allora su questo punto a me sembra che... dunque, innanzi tutto l'Ordinanza di rinvio a giudizio è un atto di impulso del processo, non è una prova e questa è una bella differenza, in secondo luogo, andando a riguardare il codice, io ho visto che l'art. 374 del codice di procedura penale, al secondo comma, preveda una serie di cause di nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, ma tra queste cause di nullità non c'è certamente l'ipotesi di una eventuale perizia depositata dopo la chiusura dell'istruzione. E anzi su questo c'è giurisprudenza, i colleghi che mi hanno preceduto l'hanno evidenziata, c'è giurisprudenza che si è formata con il vecchio codice che ha escluso fermamente che la nullità di singoli atti istruttori, tra cui le perizie,

comporti la nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, c'è una ipotesi effettivamente in cui questo può accadere, c'è una ipotesi in cui la nullità di una perizia può comportare la nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, ma questo avviene quando la perizia è il solo ed unico fondamento del rinvio a giudizio, l'atto è nullo l'unico elemento che fonda il rinvio a giudizio, dunque il rinvio a giudizio è nullo, ma non per la perizia, è nullo perché è carente di motivazione. Ora nel caso di Ustica l'Ordinanza del Giudice Priore è composta di centinaia e centinaia di pagine, non solo è anche stata emessa all'esito di vent'anni di indagine, allora è difficile, è molto difficile per poter sostenere che una cosiddetta perizia dell'ultimo minuto sia l'unico e fondamentale elemento che ha determinato il Giudice a rinvio a giudizio, in ogni caso per ulteriore scrupolo, proprio perché questa eccezione è una eccezione molto seria, io mi sono data carico così come altri colleghi di verificare le affermazioni delle Difese su questo punto. Il Giudice Priore ripete in più e più punti che non starò ad elencarvi, perché fare un elenco di pagine non avrebbe senso, potrete Voi

stessi fare questa verifica, allora il Giudice ripete più volte che i... i chiarimenti che sono stati depositati all'ultimo momento, non fanno che confermare una serie di elementi che erano già emersi da lungo tempo. Questa indagine è una indagine che è andata avanti vent'anni, le prove, gli elementi di prova si sono costruiti durante il tempo, durante tutti gli atti che sono stati fatti, e questo mi sembra e... mi sembra abbastanza evidente. Ma il punto in realtà su questo argomento è un altro, quali che siano i risultati delle perizie o chiarimenti come li vogliamo chiamare, di cui si sta discutendo, quali che siano state le cause del disastro, queste non hanno nessuna rilevanza sulle condotte che sono oggi contestate agli imputati, direttamente, cioè a coloro che sono oggi imputati, non è contestato di aver commesso la strage, sono contestati dei comportamenti successivi alla strage, eventualmente volti ad ostacolarne l'accertamento, quindi non sono queste perizie che fondano il rinvio a giudizio degli imputati, eventualmente tra gli elementi che possono aver fondato il rinvio a giudizio degli imputati paradossalmente, ci sono piuttosto

le loro stesse dichiarazioni o le contraddizioni fra le loro dichiarazioni o appunti o altre cose, ma non certamente le perizie. In conclusione su questo punto, Voi valuterete in un secondo momento l'utilizzabilità di queste perizie o chiarimenti che sono in contestazione, eventualmente sono atti che potranno essere proposti come atti di parte, però sembra a mio avviso certo che questi atti non possono determinare la nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio. Anche su questi aspetti questa Parte Civile chiede che siano rigettate le eccezioni proposte. Ultimo punto e mi avvio alla conclusione rispetto alla promessa di essere breve, ultime eccezioni sono state sollevate relativamente alla giurisdizione del Giudice Istruttore alla sua capacità di giudicare sui reati contestati, su questo argomento occorre osservare in linea generale che tutti i reati che sono contestati sono nati nell'ambito di un'unica indagine che ha riguardato i fatti di Ustica, unico era DC9, unica la strage e attorno a questa strage si sono svolti una serie di fatti e di comportamenti, i colleghi che mi hanno preceduto hanno evidenziato come le prime notizie di reato

che riguardano i fatti che oggi sono in contestazione, in particolare l'attentato alla costituzione, emergono fin dall'inizio delle indagini. In altri termini forse non ci troviamo tanto di fronte a una riunione di procedimenti, ex art. 242 lettera c), delle norme transitorie, quanto invece di fronte a un processo unico e indissolubile, nel cui ambito la connessione, cioè il collegamento tra i vari reati è operante e legittima la prosecuzione del procedimento in modo unitario e con le norme del vecchio codice di procedura penale, la cui validità è stata prorogata dalla legge e come già si è detto più volte, proprio per consentire una trattazione completa e unitaria di tutti i fatti riguardanti Ustica, sotto questo aspetto ancora una volta questa Parte Civile chiede che le eccezioni proposte vengano rigettate. Per quanto riguarda infine la trattazione delle false testimonianze che sono state rese nel corso degli anni '90 al Giudice Istruttore valgono innanzi tutto le osservazioni che ho appena fatto in ordine al collegamento che unisce tutti i fatti contestati. Anche questo punto è stato ampiamente trattato dai colleghi che mi hanno preceduto, il reato di

falsa testimonianza nasce dall'interno del procedimento, il termine di cui all'art. 242 della norma transitoria è stato prorogato per il procedimento nel suo complesso, per logica le false testimonianze connesse devono essere perseguite nell'ambito del procedimento principale. Io vorrei soltanto osservare che il vecchio codice di procedura penale, nel prevedere l'ipotesi della falsa testimonianza, il Giudice Istruttore, prevedeva anche all'art. 359 che lo stesso Giudice Istruttore pronunciasse una Sentenza di non doversi procedere nell'ipotesi di ritrattazione da parte del teste, nell'ambito dello stesso procedimento, da questa previsione su avviso di questa Difesa sembra derivare un principio di unitarietà fra il reato principale e la falsa testimonianza relativa a quel reato, su questo punto sarete Voi a decidere. Quindi io qua concludo, chiedendo il rigetto delle eccezioni proposte così come Vi ho illustrato e riportandomi per quanto non ho trattato proprio per evitare di ripetere troppe volte quello che già Vi è stato detto, riportandomi quindi alle conclusioni degli altri colleghi di Parte Civile, per quanto non ho

trattato, grazie! **PRESIDENTE:** Pubblico Ministero!
PUBBLICO MINISTERO NEBBIOSO: Signor Presidente,
Signor Giudice a latere e Signori Giudici
Popolari, anche noi rappresentanti della Pubblica
Accusa ci siamo suddivisi i compiti,
personalmente tratterò tutte le questioni che
riguardano l'art. 242 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale, sotto
i diversi aspetti proposti nelle eccezioni dei
Difensori e quindi sotto il profilo della
eventuale carenza di giurisdizione che l'inesatta
applicazione di questa norma avrebbe determinato
sotto il profilo dell'eventuale incompetenza
funzionale o anche sotto il profilo della
violazione dell'ultima parte dell'art. 242 delle
disposizioni di attuazione con riferimento al
presunto ritardo del deposito dell'Ordinanza
oltre i sessanta giorni, il collega Roselli si
occuperà delle... di tutte le altre eccezioni di
nullità proposte, il collega Salvi infine
tratterà tutti i profili di costituzionalità che
sono stati sollevati in questo processo. Oh,
innanzi tutto intendo rassicurarvi sul fatto che,
e lo faccio anche per prevenire eventuali
eccezioni, su questo banco non sfileranno

novantasei Sostituti Procuratori della Repubblica, su questo banco parleranno tre rappresentanti della Pubblica Accusa che si sono suddivisi i compiti, quei tre Pubblici Ministeri delegati dal Procuratore della Repubblica a sostenere queste funzioni nell'ambito di questo procedimento, dicevo lo faccio anche al fine di prevenire eventuali eccezioni perché si tratterebbe e potrebbe essere fatta la stessa eccezione che è stata fatta nei confronti dell'Avvocatura dello Stato. Il discorso è prevalentemente di carattere tecnico, io cercherò di farvelo, cercando di non ripetere le cose già dette, e soprattutto in maniera chiara, sintetica, precisa, e pur essendo il discorso di natura tecnica devo comunque partire dall'esame di alcune affermazioni che sono state fatte in quest'aula e lo faccio non per spirito polemico, lo faccio perché alcune affermazioni devono essere contestate e devono esserlo perché hanno anche o possono avere una loro valenza tecnica. E' stato detto e siccome non voglio aggiungere nessuna parola a commento, mi limito a leggere la parte a cui faccio riferimento. E' stato detto in quest'aula, Voi direte: "ma c'è la strage" e

cominciamo a sfatare i miti, diciamo a quegli italiani che stanno seduti là che strage non c'è stata, non prendiamoli per il naso, ma Signori della Corte ma l'abbiamo letta l'Ordinanza? La strage viene archiviata con che motivazione, diciamolo a quelle Parti Civili che chiedono giustizia, ignoti gli autori del delitto, ma quale strage, come si fa a parlare di strage? Si prosegue dicendo che non si parla di strage in senso tecnico, bene è proprio questa affermazione che io contesto a prescindere della circostanza della morte di ottantuno vittime innocenti, io credo che in questo procedimento si debba parlare di strage e se ne debba parlare in senso tecnico, nel senso previsto esattamente dall'art. 422 del codice penale, e non lo affermo io, lo affermano unmilionesettecentomila ed oltre atti processuali che Voi avete. E allora bisogna dire esattamente il contrario e perché questa affermazione può avere delle conseguenze di carattere tecnico, beh, certo se noi diciamo che va eliminata la strage, tutti i discorsi della connessione che a quella ipotesi di reato vanno riferiti non hanno più senso, invece strage v'è stata e v'è stata in senso tecnico. Ed allora dobbiamo affrontare

questo problema che è un problema di diritto transitorio, il problema è stato già affrontato in sede di lavori preparatori, in sede di lavori preparatori, il Legislatore se lo pose il problema quando si trattò di definire il regime processuale dei procedimenti pendenti in istruttoria alla data di entrata in vigore del nuovo codice e si pose il problema se consentire per tutti o parte di essi una prorogatio del rito abrogato o se piuttosto privilegiare la soluzione di applicare a tutti i procedimenti ancora pendenti in istruttoria il nuovo rito, fatta salva l'utilizzabilità di singoli atti istruttori già espletati. Il Legislatore in maniera chiarissima ed è scritto e lo vedremo analizzando, io voglio leggerli insieme a Voi, così come Voi farete in Camera di Consiglio, gli artt. 241 e 242 del codice di procedura penale, quindi sceglie la soluzione di consentire la sopravvivenza del vecchio rito, ed allora anche qui sia detto in maniera chiara che questo rito non lo ha scelto il Pubblico Ministero, non lo ha scelto il Giudice Istruttore, lo ha scelto il Legislatore, in che termini, con quali limiti, lo vedremo. E allora necessariamente dobbiamo

passare all'esame degli artt. 241 e 242, Vi dicevo poc'anzi, voglio leggerli con Voi, perché dal punto di vista dell'utilizzazione della giurisprudenza io non utilizzerò tante Sentenze, io prenderò in esame tre sole Sentenze per verificare se è legittimo il mio modo di interpretare, se trova riscontro in decisioni della Suprema Corte il mio modo di interpretare questa norma, quindi non ne leggerò dieci, quindici, venti, cinquantuno quante sono quelle che in qualche maniera hanno affrontato il problema, allora norme transitorie, 241 del codice penale, procedimento in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria, salvo quanto previsto dal presente titolo, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, se a tale data è stata già richiesta. Quindi ci interessa l'art. 241 solamente nella parte in cui dice: "si applica per questi reati e a queste condizioni il vecchio rito", art. 242, la disposizione dell'art. 241 cioè quello che consente di mantenere in vita il vecchio codice di procedura penale, si osserva altresì, e allora

consentitemi in questa lettura di leggervi immediatamente il terzo comma, anzi il terzo comma dell'art. 242 perché è il caso che ci riguarda, quando si procede con l'istruzione formale e nel caso di specie si procede con l'istruzione formale per il reato di cui all'art. 422 per il reato di strage, la formalizzazione viene richiesta in data 31 dicembre del 1983 ed il processo viene formalizzato con riferimento a due ipotesi di reato, disastro aviatore, art. 428 del codice penale e strage, art. 422 del codice penale. Quindi quando si procede con istruzione formale, se l'istruzione è ancora in corso alla data del 31 dicembre 1990 ovvero quando si tratta dei reati indicati nell'art. 407 comma 2 lettera a), e l'art. 407 comma 2 lettera a), comprendeva anche questa ipotesi di reato, alla data del 30 giugno '97 il Giudice Istruttore entro i giorni... i cinque giorni deposita e così via, che cosa significa questa norma? Che fino al 30 giugno del 1997 e poi Vi dirò perché fino al 30 dicembre del 1997, non fino al 30 giugno del 1997 legittimamente per alcune ipotesi di reato tra cui l'art. 422 si continua ad applicare il vecchio codice di procedura penale. Dicevo perché

e qui vengo e rispondo anche all'obiezione che è stata formulata nella pregevole memoria sottoscritta tra le altri dall'Avvocato Biaggianti che ne fa derivare alcune nullità per il mancato rispetto del termine, questo termine questo del 30 giugno 1997 viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997 limitatamente ai procedimenti nei quali siano contestati i delitti previsti degli art. 285, 286, 422 e 428, si tratta della proroga che il Legislatore è stato detto molto bene dai Difensori delle Parti Civili, si tratta del termine che il Legislatore proroga esclusivamente con riferimento proprio del procedimento di Ustica. Abbiamo fino al 30 giugno '97, si poteva procedere per il reato di cui all'art. 422 fino al 30 dicembre si continua e si può ancora procedere per il reato di cui all'art. 422, soltanto per quella ipotesi di reato? No, quel codice vecchio rito resta vigente fino al 30 dicembre del 1997 per quelle ipotesi di reato e per le ipotesi di reato ad esse connesse. E' stato usato per parlare della connessione il termine gemmazione, che è un termine che dal punto di vista plastico rende l'idea, la gemmazione è un accrescimento

ulteriore ad un corpo principale, all'albero, al ramo. Ebbene, il corpo principale, l'albero, la struttura portante è la strage, il reato di cui all'art. 422, da questo tronco principale gemmano i reati di cui all'art. 489, tenete presente, reati commessi prima del 24 ottobre 1989 anche se probatoriamente accertati dopo tale data. E allora fatta questa premessa andiamoci a leggere come deve operare la connessione, per quale ipotesi di reato è possibile applicare ancora l'art. 422 del codice di procedura penale. Pacificamente 242 lettera c), nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del codice abrogato, per i quali le condizioni indicate nelle lettere a), e b), ricorrono anche relativamente ad uno solo degli imputati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti, allora quando è possibile questa connessione, l'art. 45 del vecchio codice di procedura penale, viene richiamato in toto, viene richiamato in toto, ma sia ben chiaro che quella che noi richiamiamo del vecchio codice del... del vecchio art. 45 è art. 45 numero 4, se la prova di un reato, di una

circostanza di essa influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza, la cosiddetta connessione probatoria, è esattamente quello che è accaduto in questo caso, la connessione probatoria. Quindi è sbagliato, è tecnicamente sbagliato ritenere ed affermare che fatti commessi dopo il 24 ottobre dell'89 non sono giudicabili con il vecchio rito, ciò è possibile, è possibile per quelle ipotesi di reato, per le quali emerge la connessione di cui all'art. 45 del codice di procedura penale. E allora Vi dicevo, il mio ricorso alla giurisprudenza era finalizzato esclusivamente a verificare se le mie limitate condizioni tecniche mi hanno fatto interpretare esattamente queste norme, devo rispondere di sì e devo rispondere di sì a una Sentenza che risolve insieme anche il problema della formale riunione dei più procedimenti che doveva avvenire prima del 24 ottobre dell'89, mi pare che questo però anche nell'ottica dei Difensori sia stato un problema già superato, nel senso che molti hanno accettato il principio di una riunione che avviene automaticamente all'interno dei procedimenti senza la necessità di un formale provvedimento di

riunione. E allora Sentenza 957 del 29 maggio del '90, quando... ci dice questa Sentenza, quando il Pubblico Ministero promuove l'azione penale in ordine ad un determinato fatto e richiede l'istruzione formale il Giudice Istruttore è investito del relativo procedimento in tutte le sue articolazioni e nei relativi sviluppi, ivi compresi i reati connessi che nel corso delle indagini, nel corso delle indagini possano essere accertati la connessione come legame fra i reati operanti ai sensi dell'art. 45 del codice di rito del 1930 e giustificante il *simultaneus procesus* può verificarsi internamente al processo iniziale, così come può sussistere fra procedimenti diversi e consentirne la riunione successiva. Anche la prima di tale ipotesi in cui il Giudice Istruttore persegue gli imputati diversi da quello iniziale, sulla scorta del progressivo ampliamento della primitiva istruzione formale, nel seno della quale ha automaticamente luogo la riunione dei procedimenti cui accenna l'art. 242 comma primo lettera c), delle norme transitorie del nuovo codice di procedura penale. In tale ultima disposizione dunque la *prosequibilita* del

procedimento con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore di detto codice. Quindi legittimo procedere con il vecchio rito, legittimo non soltanto per il procedimento principale, legittimo anche per i procedimenti connessi. E qui voglio prendere in esame un paradosso, i paradossi sono sempre affascinanti per le sensazioni che riescono a sollevare in noi, il paradosso è quello che ci ha descritto qualche udienza fa l'Avvocato Misiani, richiamandoci questo esempio della faida di Seminara, e dicendoci che v'è allora, poiché la faida di Seminara sorge prima del 1989 ancora oggi se accadesse un reato inquadrabile in quella faida bisognerebbe applicare il vecchio codice di procedura penale. Ma io quando ero sui banchi di scuola ho studiato e ricordo per bene un altro paradosso che per la verità partiva da presupposti matematici, un paradosso matematico, quello secondo il quale la tartaruga era più veloce di Achille, ricordo che ve n'era una dimostrazione che sinceramente dal punto di vista pratico o personalmente non sono mai riuscito a comprendere perché mi pare che nessuna tartaruga

abbia mai battuto Achille. Dico questo per dire che la premessa dell'Avvocato Misiani era giusta, ma ha un punto finale, quel principio può essere applicato e poteva essere applicata anche per la faida di Seminara, tuttavia fino al 30 giugno del 1997 parlando specificamente di ipotesi di omicidi, oltre quella data anche quella ipotesi non può più essere considerata lecita. Proseguendo sempre nell'esame di questi articoli, e sempre con riferimento alla violazione dell'art. 242 del codice di procedura penale, ricordo che è stata eccepita anche la carenza di giurisdizione del Giudice Istruttore. La eccezione risulterebbe direttamente correlata ad una presunta violazione dell'art. 242 del codice di procedura penale per la quale Vi ho già dimostrato, o almeno ritengo di averlo dimostrato, che nessuna violazione vi è stata. E tuttavia io dico non vi sarebbe nessuna carenza di giurisdizione anche se per assurdo fosse stato violato l'art. 242 e perché? Perché la Corte di Cassazione, e richiamo la seconda delle tre Sentenze che come Vi avevo anticipato avrei utilizzato, la Corte di Cassazione, e richiamo la stessa Sentenza che è stata richiamata ed

utilizzata dal Professor Taormina, proprio nell'ambito del Procedimento di Ustica, decidendo una questione incidentale, afferma: "non può condividersi l'assunto dei ricorrenti che il Giudice Istruttore trattandosi di organo ormai eliminato dall'ordinamento, dovrebbe considerarsi come carente di giurisdizione quando operi al di fuori dei casi previsti e regolati dall'art. 242 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale vigente, con particolare riguardo alla lettera c) di tale norme concernente i procedimenti connessi. Proprio il citato art. 242 determina infatti una sopravvivenza in regime transitorio dell'organo in questione e gli attribuisce, sia pure come organo residuo, in difetto delle condizioni previste dalla lettera c) dell'art. 242 delle disposizioni transitorie una porzione della giurisdizione. Il Giudice Istruttore che travalichi la normativa transitoria, invaderà dunque la sfera di competenza riservata ad altri organi giudiziari nel nuovo codice, ma non difetterà radicalmente di ogni potere di giurisdizione. Quindi anche sotto il profilo della carenza di giurisdizione e come dicevo

prima anche nell'ottica di una presunta violazione dell'art. 242 il Giudice Istruttore non sarebbe carente di giurisdizione. Altro problema e direi che ci avviamo velocemente alla conclusione per quanto concernono le questioni relative al 242, altro problema che resta da affrontare è la presunta violazione dell'ultima parte dell'art. 242 con riferimento al deposito dell'Ordinanza oltre i sessanta giorni; anche in questo caso prendo il codice, anche in questo caso voglio leggerlo insieme a Voi. Allora, l'ultima parte dell'art. 242 dice: "il Giudice Istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in Cancelleria - i cinque giorni che dovrebbero decorrere dal 31/12/'97, come Vi dicevo poc'anzi - dandone avviso al Pubblico Ministero entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 372 del codice abrogato, il Giudice Istruttore pronuncia Sentenza di proscioglimento o Ordinanza di rinvio a giudizio". Il Giudice Istruttore, e questo è pacifico, non ha rispettato questo termine, non lo ha rispettato perché è un termine ordinatorio, è inutile che Vi richiami la giurisprudenza sul punto, la violazione di quel termine non

determina dunque né nullità, né decadenza. E anche qui però Presidente, io devo puntualizzare alcune affermazioni che ho sentito fare in quest'aula, perché in quest'aula abbiamo sentito parlare di un Giudice Istruttore quasi protervo, di un Giudice Istruttore che sostanzialmente dice: "non mi importa nulla del termine legislativamente previsto, se volete denunziatemi penalmente, se volete fatemi il procedimento disciplinare". E allora ho riletto quelle parti e rilevo che anche queste circostanze non sono vere, non sono vere perché il Giudice Istruttore non ha affatto detto quelle cose, il Giudice Istruttore si è limitato a riportare testualmente nella sua Ordinanza una Sentenza; ed è, come dicevo, la terza ed ultima Sentenza che utilizzo, la Sentenza è Cassazione Sezione Sesta, Sentenza numero 3405 del 3 ottobre del '95. In essa si dice: "in definitiva viene ad essere confermato il già espresso orientamento di questa Corte Suprema secondo cui l'inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 242 comma 2, 3 e 4 non inficia sul piano processuale la decisione adottata sia perché non è causa di nullità o decadenza, non essendo termine perentorio, sia

perché non incide sul potere e dovere del Giudice, di pronunciarsi sulla regiudicanda a lui devoluta. Si tratta invero di violazione, ecco il punto - che il Giudice Istruttore riporta testualmente - si tratta invero di violazione dice la Corte di Cassazione, che può dar luogo semmai a responsabilità penale o disciplinare, ma non a carenza di giurisdizione anche perché il Giudice Istruttore, sia pure come organo di regime transitorio, sopravvive nell'ordinamento in virtù dell'art. 242 comma 3, disposizione transitoria per i procedimenti previsti". Il Giudice Istruttore, quando giustamente si pone il problema cerca di dare una spiegazione del perché non ha rispettato quel termine di sessanta giorni ed è un termine che non poteva essere rispettato in un procedimento del genere perché è impossibile scrivere un'Ordinanza di rinvio a giudizio relativamente ad un processo che abbia un milione e settecentomila atti processuali in sessanta giorni. Si limita, quindi anche queste affermazioni sono quindi evidentemente da precisare nel senso che Vi sto affrontan... dimostrando. L'ultima questione, l'ultima questione, e rispondo specificamente

all'obiezione che ci ha fatto nella memoria, la ribadisco ancora una volta pregevole, l'Avvocato Biaggianti, ed è talmente pregevole la memoria dell'Avvocato Biaggianti che per la verità in quella stessa memoria sono contenute le risposte che naturalmente lui non vuol vedere, comunque una delle obiezioni sono, dice beh, ma per quanto concerne i reati di falsa testimonianza, anch'essi connessi probatoriamente a quel procedimento principale e quindi anch'essi giudicati da questa Corte di Assise per un problema di connessione, per un problema di connessione perché attratti dal più grave reato di cui all'art. 289, ma questo avviene spesso nelle Corti d'Assise, può capitare che mentre si giudica un imputato di omicidio, se ne giudica un altro per un reato che sarebbe di competenza di un Giudice inferiore e la competenza superiore attrae la competenza inferiore, e poiché vi è una connessione probatoria il processo diventa unico. Ci si dice, beh, ma proprio con riferimento alle false testimonianze, Signori Procuratori spiegatemi come mai per alcuni imputati avete scelto il vecchio rito formalizzando la richiesta di rinvio a giudizio e per altri invece pur

imputati di falsa testimonianza avete stralciato gli atti che sono stati trasmessi al Pubblico Ministero che adesso, relativamente a quelle posizioni, sta applicando le norme del nuovo codice di procedura penale. La risposta è semplice e anche qui bisogna tener conto che il vecchio codice di procedura penale, in virtù della norma transitoria, si applica nel suo... nel complesso di tutte le sue norme, di talché con riferimento a quelle posizioni di persone nei confronti delle quali non si era proceduto a contestazione, non si era proceduto ad interrogatorio non era possibile chiederne il rinvio a giudizio. E quindi nel rispetto di quello che era il vecchio codice poiché per quelle posizioni non si poteva fare diversamente, quelle posizioni sono state trasmesse all'ufficio del Pubblico Ministero che sta oggi procedendo separatamente. Credo che unitamente a tutte le altre cose che in maniera egregia sono state rappresentate dai Difensori delle Parti Civili, per quanto concerne la mia parte io posso fermarmi qui limitandomi a chiederVi il rigetto di tutte le eccezioni che sono state formulate con riferimento ad una violazione dell'art. 242

del codice di procedura penale, disposizioni di attuazione. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** Signori della Corte, comincerò ad affrontare la questione sollevata dalla Difesa del Generale Tascio, relativa a presunta nullità assoluta per violazione dell'art. 185 primo comma, lettera a) del codice del 1930 dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, con riferimento a violazione del principio naturale, del principio del Giudice naturale con riguardo in particolare alla designazione da parte dell'allora Presidente del Tribunale di Roma, del Dottor Priore quale Giudice Istruttore in sostituzione del Dottor Bucarelli che nel luglio del 1990 dichiarò di astenersi dalla trattazione del processo. E' stato abbondantemente già detto in quest'aula come in realtà le questioni attinenti alla scelta dei Giudici alla composizione dei Collegi, non attengono alla capacità del Giudice; e ciò era pacifico in giurisprudenza consolidata sotto il vigore del vecchio codice, cioè è stato detto addirittura a chiare lettere nell'art. 33 del nuovo codice di procedura penale che la stessa Difesa del Generale Tascio ritiene dovrebbe applicarsi correlato all'art. 7 ter

dell'ordinamento giudiziario. Se leggete l'art. 33 e dichiara è detto proprio espressamente come a prevenire possibili questioni nuove che la scelta del Giudice, l'eventuale violazione di criteri di carattere obiettivo della scelta del Giudice non incide assolutamente sulla capacità del Giudice e avrà sede per eventuale rilievo in altra sede. Ed è stato anche già detto che recentemente alla Corte Costituzionale, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata se non sbaglio dal Tribunale di Torino con riferimento all'art. 33 del nuovo codice di procedura penale. Ma a giudizio del Pubblico Ministero, è questo il profilo sotto cui oggi questo ufficio cerca di dare elementi nuovi rispetto a quanto edotto dalla Parte Civile, dalle Parti Civili, la questione oltre che infondata in punto di diritto, è infondata in punto di fatto. Cosa Vi ha detto la Difesa producendoVi documentazione acquisita presso la Segreteria del Presidente del Tribunale di Roma, che il provvedimento di sostituzione del Dottor Bucarelli con il Dottor Priore, individuava come criterio quello del Giudice Istruttore che precedeva il Dottor

Bucarelli nell'ordine delle tabelle, ebbene si sostiene da parte della Difesa ciò non è vero in quanto il Dottor Priore non precede affatto il Dottor Bucarelli. Il Dottor Priore se non sbaglio attiene alla Prima Sezione Stralcio, Bucarelli solo alla Terza Sezione Stralcio. Questo Ufficio si è fatto cura allora di fare un'ulteriore verifica in punta di fatto e ha chiesto anch'esso al Presidente del Tribunale, acquisizione della documentazione, che ha ottenuta; e, salvo ovviamente alla facoltà esercitata nella sua autonomia dalla Corte di compulsare a sua volta documentazione presso la Presidenza del Tribunale, produrrà al termine di questa esposizione contestualmente la documentazione prodotta. E da questa documentazione prodotta che, contiene certo anche quella acquisita dalla Difesa del Generale Tascio, ma contiene anche altri elementi, emerge anzitutto che le tabelle per il '90/'91 furono, esercitando un potere previsto dall'ordinamento giudiziario, dichiarate provvisoriamente esecutive dal Presidente del Tribunale. Quindi non si trattava di tabelle solo proposte al Consiglio Superiore, ma avevano loro efficacia esecutiva. In secondo luogo va rilevato

che nella documentazione allegata a quella prodotta dalla Difesa del Generale Tascio, non emergano un elenco dei Giudici Istruttori, ma vi è anche un elenco di G.I.P., invece in questa documentazione abbiamo anche l'elenco - ed è quello a cui faceva riferimento il provvedimento del Presidente del Tribunale - dei Giudici Istruttori trattenuti nelle funzioni G.I.P.. E se vediamo questo elenco, noi notiamo che il Dottor Priore precede immediatamente il Dottor Bucarelli tra i Giudici Istruttori trattenuti nelle funzioni di G.I.P., che poi non solo, non erano assolutamente tantissimi, quelli rimasti erano praticamente Priore, Bucarelli e Martella, Priore precede immediatamente Bucarelli. Quindi la tabella allegata ai criteri generali dei Giudici Istruttori trattenuti nelle funzioni G.I.P., corrisponde esattamente a quanto si afferma nel provvedimento del Presidente del Tribunale. E ad abundantiam ricordiamo che il criterio per cui in caso di astensione o riconsunzione, cosa che a un Tribunale come Roma avviene piuttosto che frequentemente, anche a causa di astensioni necessitate da querele presentate da Magistrati processati per l'informazione a mezzo stampa, il

criterio seguito sempre, come del resto anche in altri Tribunali, è che viene designato il Giudice che precede immediatamente nell'elenco, quello che si astiene o che è ricusato. Quindi ritiene il Pubblico Ministero che l'eccezione presentata dall'Avvocato Bartolo oltre che infondato in diritto, sia infondata anche in fatto. E direi serenamente che è infondata anche per ciò che concerne il prospetto, il contesto in cui questa eccezione è stata presentata, come quella di ritenere una sorta di pregiudizio da parte del Presidente del Tribunale nell'individuare a tutti i costi il Dottor Priore, e rientra in quel contesto generale di critica che si è fatto da più parti in quest'aula, attinente una sorta di atteggiamento inquisitorio, non in senso tecnico ma direi anche in senso addirittura medioevale da parte del Giudice Istruttore nel condurre siffatta istruttoria. Questo Ufficio su un piano dialettico a volte non ha condiviso, ve ne è traccia anche nella stessa e... rapporto tra requisitoria l'Ordinanza del rinvio a giudizio, alcuni profili argomentativi del Giudice Istruttore. Se questo dibattito andrà avanti, ci sarà ampio spazio per tutti per criticare,

discutere anche con toni legittimamente polemici ed argomentazioni e del Giudice Istruttore e di questa Procura; ma quello che serenamente questo Ufficio vorrebbe chiedere è proprio che si dia spazio ampio alla dialettica processuale, ma senza ritenere che vi siano atteggiamenti preconcepi, senza affermare che una decisione contraria di per sé debba essere una decisione ispirata a motivi che non attengono alla logica stessa della dialettica processuale. Ciò puntualizzato, passiamo all'esame delle altre questioni di nullità sollevate... **PRESIDENTE:** scusi, no, volevo informare l'Avvocato Bartolo, non so se era presente all'inizio dell'udienza... **AVV. DIF. BARTOLO:** Presidente, so che è stata disposta l'acquisizione. **PRESIDENTE:** ecco, questa è stata disposta, l'acquisizione ad horas, allora ovviamente su questa acquisizione e quindi sulle tabelle che noi ora andiamo ad acquisire, ovviamente diciamo è aperta un'ulteriore intervento anche da parte della... **AVV. DIF. BARTOLO:** grazie! **PRESIDENTE:** ...della Difesa che ha sollevato l'eccezione. **AVV. DIF. BARTOLO:** la ringrazio! **PRESIDENTE:** cosa che avverrà peraltro, nel corso dell'odierna udienza. Quindi... ecco,

questo per puntualizzare ecco che ovviamente essendo stata fatta una nuova acquisizione ovvia... su questo, limitatamente a questo punto ci sarà un ulteriore... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** per ciò che concerne poi altra questione di indubbiamente notevole spessore sollevata, è stata quella attinente la presunta nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 372 del codice di procedura penale 1930, con riferimento alla presunta utilizzazione da parte del Giudice Istruttore ai fini della decisione stessa sul rinvio a giudizio, di taluni elementi istruttori acquisiti dopo il deposito degli atti, ex art. 371 codice di procedura penale, e solo tardivamente depositati. Rileva, riguardo il Pubblico Ministero in primis, che se è vero quanto argomentato lucidamente sul punto delle Difese che certamente la perizia in quanto tale non è mai un fatto nuovo ma è un giudizio di valutazione su un fatto, quindi ha un contenuto non fattuale ma valutativo, per cui anche una perizia a chiarimenti in quanto tale è un elemento nuovo, nel caso in specie sembra che noi ci troviamo però di fronte più a memorie che

non a perizie a chiarimenti. Nell'ambito di un'istruttoria che ha un deposito così lungo, istruttoria di una... l'istruttoria vera e propria termina il 31 dicembre '97, poi c'è la fase diciamo di stallo rappresentata prima dal tempo per la requisitoria del Pubblico Ministero, poi dal tempo ampio dato alle Difese per presentare a loro volta le loro osservazioni, può essere anche fisiologico ritenere che chiunque possa presentare delle memorie per meglio illustrare le proprie argomentazioni e i propri rilievi. In questo contesto presenta memoria anche taluno dei Periti di Ufficio; anche se il fatto può presentare qualche profilo di... diciamo di novità sotto un profilo procedurale, ove dagli elementi debbono ritenersi solo una forma di dialettica discorsiva e non contengano cioè nuovi dati peritali, non sembra che vi sia una reale sostanziale violazione dell'art. 172. Ritiene comunque peraltro l'Ufficio del Pubblico Ministero che anche a voler ritenere in via subordinata che una qualche violazione del contraddittorio attraverso, ripeto, non già la presentazione delle memorie delle Parti Civili, ma la presentazione di queste memorie da parte

dei Periti vi sia stata, comunque esse non siano assolutamente influenti ai fini della decisione. E' stata ampiamente ricordata da talune delle Parti Civili tutta la Giurisprudenza sotto il vigore del vecchio codice che... e sempre affermato appunto e sostenuto, che intanto si può parlare di influenza di un singolo atto nullo o comunque inutilizzabile sull'Ordinanza a rinvio a giudizio, allorché questo elemento sia decisivo abbi una sua decisiva e autonoma valenza di carattere logico. Nel caso in esame ciò non è avvenuto; proprio per le argomentazioni addotte anche stamattina dall'ultimo Difensore di Parte Civile, in quanto l'Ordinanza di rinvio a giudizio attiene reati, parliamo di quelli singoli e attinenti a singoli... a particolari profili di falsa testimonianza, ma quella del 289 codice penale, rispetto ai quali gli elementi argomentativi che avrebbero come supporto questi elementi presunti nuovi, gli elementi argomentativi hanno una funzione - per usare un'espressione di una delle Parti Civili - esclusivamente ad colorandum. Ma cerco di essere più concreto sul punto. La Difesa ha fatto riferimento per giustificare la tesi secondo cui

queste memorie e... di alcuni dei Periti avrebbero avuto un peso determinante nella decisione di rinvio a giudizio del Giudice Istruttore, a talune pagine della Ordinanza di rinvio a giudizio; citando in particolare le pagine 3954 e seguenti, come pure la pagina 4068, laddove il Giudice Istruttore utilizzando anche, a giudizio del P.M., solo anche perché in realtà si tratta di elementi in gran parte già preesistenti, comunque ha utilizzato anche siffatte ultime osservazioni, da... in ordine alla causa della strage un giudizio più preciso rispetto alla problematica o sul punto affrontato dal Pubblico Ministero, riducendola sostanzialmente a due ipotesi, o missile o quasi collisione e dando anche, ma in termini non sempre chiari, a volte di certezza, a volte soltanto di probabilismo, sia ben chiaro, eh, una certa ricostruzione dello scenario entro cui si sarebbe verificato l'evento. Ritiene però il Pubblico Ministero, in base a una lettura dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, che il punto locale che a noi interessa ai fini di questa decisione, di questa valutazione della decisività di questi elementi, lo troveremo in altre pagine,

e che sono le pagine 4974 e seguenti dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, quella cioè laddove espressamente si... nelle quali espressamente il Giudice Istruttore tira le proprie conclusioni in ordine ai profili di carattere generale dell'imputazione di cui all'art. 289 del codice penale. Se nella serenità della Camera di Consiglio la Corte avrà la pazienza di leggere le pagine del Giudice Istruttore, sul punto, noterà che sostanzialmente esse ricalcano con qualche piccola diversa puntualizzazione, ma nella sostanza l'iter argomentativo della Procura della Repubblica; cioè in questa sede non è che la Corte debba valutare in merito, deve solo valutare se del... di queste affermazioni, valutare solo se sul piano logico l'iter argomentativo del Giudice Istruttore segue quello del Pubblico Ministero, probabilmente si valutava su tutti gli elementi acquisiti sin da allora. E qual era l'iter argomentativo del Pubblico Ministero, c'è uno scenario di quello che è avvenuto quella notte, uno scenario certamente ed estremamente problematico, certo, in cui vi sono tutta una serie di elementi certamente allarmanti,

certamente impetenti, certamente indicativi di una situazione pochissimo chiara. Tali che, se conosciuti dalle Autorità Politiche, avrebbero determinato tutta una serie di comportamenti. Sul punto ricordiamo, per fare il pendant, le pagine non quelle citate dalla Difesa 404 della requisitoria, sibbene 551 e seguenti e soprattutto 556 e seguenti, e la problematicità dello scenario così come percepito e acquisito a giudizio dell'Ufficio del Pubblico Ministero, dai vertici dell'Aeronautica e la problematicità dello scenario, che rende doverosa l'informativa all'Autorità Politica; e quindi cioè non aver benché esso stesso è uno scenario estremamente problematico riferito all'Autorità Politica, integra gli estremi del 289 o quantomeno giustifica il rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 289. Esattamente, è l'unico punto in cui mi permetto di fare una citazione testuale, a pagina 557 della requisitoria del Pubblico Ministero si afferma, l'ha sottolineato: "a riguardo che dalla fattispecie legale contestata fa parte la finalizzazione trattandosi di ipotesi di attentato, e nella quale elemento finalistico rilevante; essa però non va conclusa, non va

confusa con il movente, la finalizzazione è quella tipica richiesta dalla norma incriminatrice". Quindi la finalizzazione è quella di tacere alle Autorità Politiche interessate, la problematicità estremamente allarmante e inquietante di quello scenario. Il movente è un'altra cosa, potrà interessare eventualmente in esito al dibattimento, in caso di condanna ai fini del 133 codice penale, questo è un argomento in cui adesso non abbiamo legittimazione a occuparci, il movente è altro, la finalizzazione è cosa diversa. Orbene, tutte quelle argomentazioni fatte dal Giudice Istruttore e richiamate dalla Difesa attengono in realtà al movente, il Giudice Istruttore nella sua ampia Ordinanza di rinvio a giudizio, in quel suo scrupolo investigativo di cui Vi ha dato, a un certo punto tende anche a ricostruire questo movente, per questo si diceva giustamente alla Parte Civile a notazione al decolorandum (o simile), ritiene di poter dare anche un'indicazione sul movente di una condotta però che è caratterizzata da una finalizzazione, che persiste anche a prescindere dalla specificazione di tal movente, in parole povere - e termino su

questo punto - ciò che è determinante e fondamentale ed è comune nell'iter argomentativo della Procura, e nell'iter argomentativo del Giudice Istruttore, e che c'è uno scenario di quella notte estremamente problematico che è stato omesso di comunicare; quale che poi sono... siano le precise puntualizzazioni di questo scenario, che il Giudice Istruttore ritiene di poter ricostruire con una maggiore certezza, e che un Ufficio della Procura nella sua autonomia ha ritenuto di prospettare in termini più problematici è questione che non attiene ai fini, non è rilevante ai fini del rinvio a giudizio; e quindi tutte quelle argomentazioni, osservazioni basate su quegli elementi presunti nuovi, attengono appunto a questa indicazione di un movente che non è rilevante ai fini del 289. Quindi anche sotto questo profilo l'Ufficio del Pubblico Ministero chiede che siffatta Ordinanza sia rigettata. Altra questione, che è stata sollevata, è quella se non sbaglio, della Difesa del Generale Ferri attinente a una presunta nullità per violazione dei diritti della Difesa, per la eccessiva brevità del termine concesso alle Difese di consultazione degli atti avuto

riguardo anche al carattere estremamente sterminato degli atti medesimi. Al che ritiene il Pubblico Ministero quasi tutto... un po' difficile poter valutare, individuare sul piano formale una norma precisa, che sia stata in realtà violata, quanto deposito di questi atti v'è stato, e nell'economia di un processo del genere anche deposito abbastanza ampio, ma poiché indubbiamente questa eccezione sottende una problematica di carattere, diciamo, più generale che investe quel discorso cui accennavo anche di... anzi di una certa polemica nei confronti della gestione del processo da parte del Giudice Istruttore, occorre replicare che anche il fatto non sembra che si possa sollevare siffatta Accusa. Non va dimenticato che in questo processo svoltosi sì col vecchio rito, ma non dimentichiamo col vecchio rito così come modificato negli ultimi anni di vigenza da varie novelle da Sentenze della Corte Costituzionale, c'è un'ampia parte in cui il contraddittorio ha avuto spazio, pensiamo a tutti gli interrogatori e degli imputati e degli indiziati, ai quali, si badi, il Giudice Istruttore ha dato sempre avviso, se si vede gli atti, qualsiasi atto di

interrogatorio di imputato o indagato veniva dato avviso a tutti i Difensori non solo degli imputati, ma anche degli indiziati delle posizioni più disparate, e soprattutto amplissimo è lo spazio di contraddittorio che attiene alle perizie, che sono come sappiamo numerosissime, non solo la perizia principale sulla causa del sinistro, abbiamo avuto poi le perizie radaristiche, le perizie grafiche, metallografiche, frattografiche e anche altre ancora, le esplosivistiche. Orbene, non solo il Giudice Istruttore ha rispettato il codice del '30, così come novellato dal '55 in poi, dando sempre scrupoloso avviso a tutti i Difensori negli atti dell'inizio delle operazioni, ma è andato anche oltre, perché ha garantito lo svolgimento del contraddittorio ampio anche all'interno dello svolgimento delle operazioni peritali; non dimenticando che i Consulenti di Parte hanno potuto partecipare anche alle operazioni peritali di se stesse, svolgendo ampio contraddittorio con i Periti. Quindi le perizie che nel corpo di questo processo hanno avuto un peso predominante, preponderante anche se certo non esclusivo, le

perizie si sono svolte nel contesto di un amplissimo contraddittorio, e ovviamente tutti gli atti utilizzati per queste perizie sono rimaste, già ben prima del deposito degli atti, nella disponibilità delle Parti. E poi non dimentichiamo che il deposito degli atti è avvenuto per un termine, se non sbaglio di quasi sette mesi, che se paragoniamo al termine normativo previsto di cinque giorni, è indubbiamente di per sé notevolmente ampio, è un valore il diritto della Difesa di conoscere gli atti, ma va temperato nell'economia di un processo del genere con altri valori anch'essi costituzionalmente garantiti, come l'esigenza di una certa speditezza nel processo, come l'esigenza dell'obbligatorietà nell'esercizio dell'azione penale, né dimentichiamo che una buona parte anche se non tutto del processo è stato computerizzato e quindi di consultazione più agile e infine che, sì, il processo contiene mille, un milione e tante... settecentomila pagine, ma ci sono tante parti che noi potremmo definire - tra virgolette - morte, perché assolutamente attinenti anche a numerosissime, diciamo così, posizioni indiziarie che attenevano

solo i singoli indiziati e non certo gli altri imputati. Quindi ci si oppone anche all'accoglimento di siffatta eccezione, abbiamo... passiamo all'esame delle eccezioni sollevate dalle Difese degli imputati Bomprezzi e Pugliese, entrambi si accomunano per un profilo, si censura cioè l'omesso esercizio dell'azione penale nei confronti dei predetti, osservandosi che solo in sede di requisitoria il Pubblico Ministero ha formulato con dettaglio le imputazioni. Rileva a questo riguardo questo Ufficio, che era pacifico nella giurisprudenza del vecchio Codice, cito per tutte Sentenza Cassazione Sezione Prima 25 marzo '68, pubblicate in Cassazione Penale 1969, che deve escludersi ogni nullità allorché il P.M. è stato posto nelle condizioni di requirere, ed in questo caso il P.M. lo è stato posto, perché una volta che sia il Generale Bomprezzi che il Generale Pugliese acquisiscono alla qualità, diciamo, di indagati e per... gli interrogatori a cui sono sottoposti in tale veste, l'Ufficio del Pubblico Ministero riceve avviso, e anche qui ferma della precisione del Giudice Istruttore, lo ricevono addirittura tutti e tre quelli che

all'epoca erano i rappresentanti del Pubblico Ministero, il collega Salvi, io e il Procuratore Aggiunto Coiro, in particolare nel primo dell'interrogatorio di Bomprezzi è addirittura presente Pubblico Ministero nella persona del sottoscritto Magistrato, se vuole appuntarselo il Tribuna... la Corte, fogli cinquemilaseicentoquarantatre e seguenti per il primo interrogatorio del Bomprezzi; ciò che conta è che poi una volta che il Pubblico Ministero sia posto nelle condizioni di requirere, gli imputati siano interrogati sui fatti, dopo di che se interrogati sui fatti, nulla vieta che la precisa formulazione del capo di imputazione sia effettuata anche in sede di requisitorie formali, purché ovviamente il tenore dell'imputazione sia conforme alla contestazione avvenuta nei fatti, e qui appunto veniamo all'eccezione sollevata specificamente per il Generale Pugliese e secondo la quale, appunto, non vi sarebbe stata in realtà una contestazione dei fatti. Bisogna confondere due profili, che certamente negli ampi interrogatori cui è stato sottoposto, il Generale Pugliese è stato interrogato anche su varie altre circostanze ultronee rispetto alle sue

imputazioni, che tengono a periodi successivi, in quanto ogni imputato, sempre che voglia rispondere, poi sarà anche trattato come in fondo teste o imputato di reato connesso, è un dato certamente pacifico, ma è altrettanto pacifico che sui fatti oggetti dell'imputazione il Generale Pugliese è stato dettagliatamente interrogato e qui scendo nel dettaglio. Ricordo l'interrogatorio del 31 ottobre 1995, cito le pagine 1 e seguenti della trascrizione, quindi è la parte iniziale di questo interrogatorio, in cui si fa espresso riferimento, pagine e pagine, al famoso appunto del Colonnello Argiolas, del 4 luglio '80, quindi siamo nei giorni immediatamente successivi alla vicenda di Ustica, in cui appare in un contesto estremamente inquietante e problematico, l'annotazione del nome del Pugliese. Questo gli viene contestato, Pugliese ovviamente nega, però la contestazione sul fatto che contrariamente a quanto assume, Pugliese si è interessato della vicenda di Ustica sia nei giorni immediatamente successivi avviene e avviene anche in altro interrogatorio, l'interrogatorio del 7 dicembre del '95, qui cito le pagine 23 e seguenti della trascrizione, e qui

viene contestata la famosa vicenda di un appunto riservato SISMI, che è pacifico che passa anche all'attenzione del Generale Pugliese sul MIG libico; attenzione si potrebbe dire il MIG libico è una cosa, almeno all'epoca, Ustica è un'altra, e no, perché questo appunto sul MIG libico reca, sarà questione se il dibattimento andrà avanti di approfondimento e discussione, ma in questa sede interessa rilevare che questo appunto reca come data di caduta del MIG il 14 luglio dell'80, non il 18 luglio, e quindi è un dato che è passato per il Generale Pugliese non poteva ovviamente non ricollegarlo in qualche modo alla vicenda precedente; e infine interrogatorio 21 gennaio '97 pagine 22 e seguenti della trascrizione si contesta al Generale Pugliese quel famoso punto del Generale Fiorito De Falco, appunto sulla sua agenda, nel quale parla di un abboccamento, di un incontro che deve avere con il Generale Pugliese per rinfrescarsi la questione di Ustica. Quindi che è pacifico che al Generale Pugliese siano state chieste anche tante altre cose, è altrettanto pacifico che sui fatti attinenti il contenuto di quella che è poi l'imputazione precisata in requisitoria e cioè, aver falsamente

affermato di non essersi mai interessato di Ustica, quale Capo Gabinetto, come egli era all'epoca Vice Capo Gabinetto, chiedo scusa del Ministro della Difesa, su questo punto c'è stata ampia e ripetuta contestazione. Sempre la Difesa del Generale Pugliese, ha poi sollevato in subordino in un'ultima eccezione, quella relativa alla presunta violazione dell'art. 304 del codice di procedura penale, dicendo si sarebbe dovuto interrompere uno dei due esami testimoniali, in realtà un vero esame testimoniale il secondo, il primo è più una presentazione spontanea del Pugliese, non appena emergeva un qualche indizio di reato. Rileva il Pubblico Ministero come già... che già adesso, ma ancor di più nella struttura del vecchio codice, non bastava una qualsiasi incertezza, un qualsiasi profilo di non perfetta credibilità per determinare immediatamente alla trasformazione del teste, da teste in indagato. Proprio la struttura del codice scandiva certi momenti, l'ammonimento del teste, poi addirittura quell'arresto provvisorio che faceva per ventiquattro ore o meno rimanere il teste come tale, che indicano come prima che scattasse una qualità di vero indizio, non

dovesse emergere qualcosa di più di una certa qual reticenza, contraddizione, ma elementi di una qualche concretezza. Qui l'indizio non è che è scattato dopo anni, è scattato dopo appena due deposizioni testimoniali, non si ritiene pertanto che sussiste una violazione dell'art. 304 del codice di procedura penale. Prima di cedere la parola al collega Salvi, resta da parlare di una questione che formalmente non è stata sollevata da nessuno dei Difensori, ma che doverosamente, alla quale doverosamente occorre fare riferimento, in quanto è questione rilevabile d'Ufficio in ogni stato e grado del processo, ed è quello attinente all'eventuale sussistenza nella giurisdizione militare, e che presenta varie sfaccettature e vari profili, che se pur in termini sintetici cercherò di esporre alla Corte. Allo stato delle vigenti contestazioni direi non dovrebbero sorgere problemi, in quanto anche a voler ritenere, poi vedremo che... potremmo ritenere che non sia vero, che il 289 sia un reato militare, sussiste però una chiara connessione col 372, reato certamente... codice penale, reato certamente ordinario e secondo la tematica del Codice abrogato, anche quando il

reato previsto dalla legge penale ordinaria è meno grave, prevale, se c'è connessione, prevale la giurisdizione del Giudice Ordinario, è la grande rivoluzione copernicana operata dalla legge del 1956, che capovolse il rapporto tra giurisdizione militare e giurisdizione ordinaria, fino allora invece prevalente per la giurisdizione militare, e che poi ha portato a un graduale affievolirsi anche sul piano stesso degli organici e delle strutture della giurisdizione militare; e a riguardo ricordiamo anche quella giurisprudenza, in particolare ricordo le Sezioni Unite 30 maggio 1981 Presidente Rossi, Giustizia Penale del 1982, secondo la quale non è necessaria che sia espressamente contestata l'aggravante del nesso teleologico tra i reati, essendo sufficiente che essa comunque risulti dagli atti; ma occorre anche porsi in termini problematici e dialettici, il problema che eventualmente la Corte, accedendo a una tesi difensiva in ordine al 242, ritenga che quanto meno in ordine ai reati perpetrati dopo il 24 ottobre dell'89 non vi sia più legittimazione per proseguire col vecchio rito, che quindi eventualmente caduchino le ipotesi di

falsa testimonianza e quindi rimarremmo in quest'aula solo con il 289, poniamolo come ipotesi dialettica. Orbene, qui si possono fare due rilievi, uno è che comunque permarrebbe ugualmente la connessione con un reato ordinario che è quello di strage, proprio perché, non è che la strage è stata esclusa, ma per quanto ampiamente detto in questa sede, la strage, per la strage sono stati dichiarati ignoti gli autori del reato; e anche in merito v'è giurisprudenza, chiedo scusa la mia solita confusione, ecco, trovato. Cito due sentenze entrambe delle Sezioni Unite del Penale ovviamente della Corte di Cassazione, una in data 22 ottobre '97 Presidente Iannelli, pubblicato in Giustizia Penale 1978 parte terza, altra pure delle Sezioni unite 21 aprile '79 Presidente Rossi, Giustizia Penale del 1979, che puntualizzano, non è detto per onestà in termini estremamente chiari, perché l'ipotesi era un po' particolare, però emerge chiaramente dal contesto della motivazione che intanto ove non si individui, ove non si proceda per un reato ordinario, può ritenersi l'esclusività della giurisdizione militare, ove il reato sia stato escluso, l'esempio è perché c'è stato un decreto

di archiviazione, per l'insussistenza del fatto, ma non già allorché vi sia appunto, non si sia riusciti ancora a individuare l'autore del fatto stesso. Ove la Corte lo ritenga queste Sentenze sono a disposizione, ma c'è l'ultimo profilo che occorre esporre, ed è quello attinente alla natura di questo reato ex art. 289 Codice Penale e 77 codice penale militare di pace, è veramente un reato militare? Non abbiamo per mancanza sin adesso di casi concreti in giurisprudenza, direi che non c'è sostanzialmente neanche in dottrina, ma andiamo a leggere l'art. 77: "il militare, del codice penale militare di pace, che commette alcuni diritti contro l'operosità dello Stato e si cita anche il 289 del codice penale, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione"; cioè è punito a norma del codice penale, ciò che si applica in quel caso, il codice penale scatta un aggravante, perché la pena è aumentata e si badi c'è un dato formale, aumentata di un terzo la pena della reclusione, il Legislatore non dice militare, reclusione militare, perché le pene militari principali erano la pena di morte, ormai definitivamente

abrogata e la reclusione militare, qui si dice reclusione; è sì vero che il codice penale militare di pace prevede dei casi in cui la pena della reclusione militare può trasformarsi in reclusione ordinaria, ma sono gli artt. 63 e 64 del codice penale militare di pace, riguardano problematiche che avvengono in sede di esecuzione; in sede di cognizione l'unica pena temporanea principale prevista è la reclusione militare, quindi c'è anche poi l'ergastolo, ma l'ergastolo interviene solo per quei casi in cui la pena di morte in base alle novelle successive è stata eliminata, non come pena originaria militare; quindi era un sostitutivo in realtà della pena di morte, ma non c'è solo un dato formale, attenti Signori della Corte, qui questi dati di carattere formale che porto alla Vostra attenzione e che sono già di per sé molto eloquenti è punito a norma del codice penale, pena reclusione, non reclusione militare hanno duplice aggancio, uno di carattere diciamo così sistematico, e un altro proprio di carattere che attiene all'oggettività del valore offeso dalla norma penale. Sul piano sistematico non è certo la prima volta nell'economia codicistica che

troviamo l'indicazione di un reato, in una sede che apparentemente non è quella sua, pensiamo a tutti i reati in materia commerciale, che non li troviamo nel codice penale, ma che troviamo nel codice civile, quindi prescindiamo completamente dalle leggi speciali, oppure pensiamo alla norma di cui all'art. 57 del codice penale che è una vera e propria norma di parte speciale, perché è prevista la pena inserita nella parte generale. Quindi questa apparente disarmonia sistematica per cui una circostanza aggravante del 289 la troviamo nel codice penale militare di pace, non è in se stessa un fatto nuovo, anzi ha una sua ragion d'essere perché è un'aggravante che ovviamente può configurarsi soltanto nei confronti di militari, ma più significativamente il fatto già avvalorato sul piano formale, che un reato del genere quale il 289 se commesso dai militari, integra solo un'aggravante e non un reato militare autonomo, ha la sua scaturigine nel fatto che in realtà i valori che un reato siffatto commette, non sono valori propri tipici dell'ordinamento militare, ma sono propri i valori fondamentalmente della società civile, perché ciò che è offesa è l'autonomia, la

libertà, la capacità piena di agire del Governo, del Parlamento. Questa è la vera ragione per cui reati del genere se commessi dai militari non sono reati militari, ma sono reati ordinari con una peculiare aggravante. Quindi ritiene il P.M. che ove dovesse porsi, ove la Corte nella sua autonomia dovesse d'Ufficio prospettarsi il problema della sussistenza della giurisdizione militare, anziché di quella ordinaria, siffatta questione andrebbe risolta nel senso, quale che siano le decisioni in ordine alla permanenza al 372 in favore codice penale, in favore della giurisdizione ordinaria. Ho concluso per la parte mia, lascio la parola al collega Salvi.

PRESIDENTE: va bene, sospendiamo un quarto d'ora.
(Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE: Prego Pubblico Ministero! **PUBBLICO MINISTERO SALVI:** sì. Presidente, Signori della Corte, abbiamo depositato una memoria con la copia anche per i signori giurati in maniera che l'esposizione orale del Pubblico Ministero possa essere più breve, dico più breve perché necessariamente qualcosa sui diversi punti delle eccezioni di costituzionalità dovrò dirla, e si

tratta di questioni straordinariamente interessanti a volte, perché ci troviamo di fronte a delle modifiche costituzionali, che ci impongono di riflettere e di valutare con molta serietà e serenità quanta parte essi possono avere nella interpretazione delle norme con le quali dobbiamo procedere. Vi dico anche che uno sforzo non dissimile da quello che il Giudice Istruttore e noi stessi facemmo quando entrò in vigore la norma transitoria, anche in quel caso ci trovavamo di fronte a un sistema processuale che si modificava, ma nello stesso tempo che lasciava in vigore un vecchio sistema processuale, disciplinando in qualche maniera la successione nel tempo di questi due sistemi. Allora noi affrontammo questa questione con lo stesso spirito con cui oggi affrontiamo la questione dell'art. 111, dico questo per richiamarmi a quanto ha già detto il collega Roselli molto bene, può essere che vi siano delle difformità di vedute anche radicali sulle interpretazioni delle norme e sul modo con il quale si è lavorato, sulle stesso ovviamente svolgimento delle indagini, ma quello che deve essere chiaro a Voi, quello che a noi preme e che

a Voi sia chiaro e che questo è avvenuto nell'ambito di difficili scelte interpretative e di valutazione condotte con la massima serenità e al solo fine di contemperare le esigenze di garanzia con quelle di ricerca degli elementi, che potessero convalidare o invece al contrario rendere false le ipotesi su cui si stava lavorando. Le eccezioni costituzionali sono di molto genere, alcune sono, quelle che sono state oggi presentate, alcune sono più pregnanti, più difficili da affrontare, altre lo sono meno e potrebbero essere in realtà liquidate con due battute, però anche su queste io qualcosa la dirò, perché ho l'impressione che a volte gli stessi Difensori siano stati consapevoli del fatto che l'eccezione non poteva essere accolta, e forse nemmeno formulata in termini corretti come eccezione, come questione di legittimità costituzionale della norma, e lo vedremo; ma credo che uno degli obiettivi legittimo, per carità legittimo, dei Difensori fosse in qualche maniera indurre in Voi il dubbio, il sospetto, il tarlo che questo procedimento sia stato fatto in violazione delle regole e dei diritti degli imputati, in violazione delle regole formali e in

violazione dei diritti sostanziali degli imputati e che tutto sia già lo ha detto, non ci ritorno, molto bene, il Collega Roselli sia una sorta di macchinazione, cosicché sono state fatte anche questioni che sono palesemente ininfluenti dal punto di vista processuale per una lunga tradizione giurisprudenziale e per espressa disposizione normativa, ma che pur sono state poste evidentemente perché entrasse questo... questo tarlo. E quindi un questione di legittimità costituzionale che è stata posta che è quella del... relativamente alla precostituzione del Giudice che è una questione a mio parere che appunto potrebbe essere liquidata in due battute, noi l'abbiamo affrontata invece direttamente, proprio perché ci rendiamo conto che non si è tanto voluto che Voi effettivamente prendeste una decisione su questo che fosse una decisione di eccepire l'illegittimità costituzionale dell'art. 242 delle disposizioni di attuazione, ma perché vi restasse dietro questa cosa ecco, si è voluto per forza che questo processo fosse fatto con questo modo e fosse fatto da questo Giudice precostituito, perché Giudice condizionato dalla Commissione

Parlamentare di inchiesta e quindi tutto è così. Già vi è stato detto dalle Parti Civili che per la verità in punto di fatto le cose sono andate completamente dive... in maniera completamente diversa, ma non è il caso di riprenderlo qui. Ma il punto di fondo della questione di costituzionalità in relazione all'art. 102 della Costituzione, cioè quello della Costituzione di un Giudice Speciale va quindi rapidamente affrontato. Innanzi tutto non si tratta di una questione solo relativa all'art. 102 della Costituzione quello che vieta l'istituzione dei Giudici Speciali e dei Giudici Straordinari, ma si tratta della questione relativa alla violazione eventualmente degli artt. 25, 101 e 3 della Costituzione, soprattutto dell'art. 25. Bene, io non mi ci soffermerò, lo vedrete nella memoria, ma quello che è fondamentale che per rigettare immediatamente la rilevanza dalla fondatezza di questa questione è che non è assolutamente vero che sia stato costituito un Giudice per questo processo, non è vero per l'art. 242 in origine, che in realtà disciplina in termini generali ed astratti, le modalità di successione nel tempo dei due sistemi processuali

in maniera tale che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono già pronunziate su questa questione, dichiarandola manifestamente infondata; ma non lo sono nemmeno perché il... in realtà non lo è nemmeno per i successivi procedimenti di proroga, che mano a mano assottigliano necessariamente il numero dei procedimenti che vengono trattati, fino ad arrivare alla situazione del Processo di Ustica, perché anche in questo caso, non siamo in presenza di un Giudice precostituito, perché tratti questo procedimento, si tratta in realtà proprio del contrario e cioè di impedire che attraverso una normazione successiva in un momento in cui si... vi era già incardinato, un Giudice individuato attraverso le norme dell'ordinamento processuale e attraverso le norme del processo, dell'ordinamento giudiziario chiedo scusa, e del processo, questo Giudice improvvisamente venisse privato della possibilità di decidere su questo. Quindi siamo esattamente in caso nella situazione opposta pensate cosa sarebbe, si sarebbe potuto dire qualora nel 1997 a istruttoria così faticosamente conclusa, così faticosamente condotta si fosse improvvisamente

cassata ogni possibilità di concludere questa istruttoria, di questo si tratta di concludere l'istruttoria di un Giudice già esistente, già individuato secondo obiettivi criteri predeterminati dalla legge. Ma l'eccezione in realtà è anche infondata ancora una volta, in fatto, perché vi è stata rappresentata una situazione che non è vera, perché in realtà l'eccezione dove si differenzia da quella già esaminata dalle Sezioni Unite, quando Vi si dice la proroga del '77, è stata fatta solo e soltanto per questo processo, questo unico e solo processo, noi siamo oggi gli unici che veniamo giudicati in violazione dei diritti degli imputati con il vecchio rito che il Legislatore aveva voluto eliminare, siamo gli unici rimasti ad essere trattati così. Non lo è sotto due profili, non è vero che questo è l'unico procedimento tuttora pendente né nella fase del dibattimento, né purtroppo mi duole dirlo per il funzionamento dell'amministrazione della giustizia, né purtroppo ancora nella fase dell'istruttoria, perché esistono ancora, esistono ancora procedimenti nei quali non è stata depositata l'Ordinanza/Sentenza. Il... ma

non è questo il problema, ovviamente il problema è quello della proroga del 1977, quella proroga, anche quella proroga individua in un filone che già si era ristretto fortemente a seguito della definizione mano a mano dei diversi procedimenti, individua alcune ipotesi di reato, le più gravi, strage, disastro aviatorio, strage qualificato come 422, cioè la strage comune, quella che è contestata nel nostro procedimento e disastro aviatorio pure considerato dalla formalizzazione del 1983, cioè il 428, poi considera la strage 285 che è la strage commessa per finalità di terrorismo fatto diverso da quello del 422, poi prevede altre ipotesi di reato, per le quali esistevano altri procedimenti penali, pendenti al momento della proroga e che sono stati prorogati, Procedimento per la Strage di Milano, di Via Fatebenefratelli, al quale poi è stato riunito altro procedimento che riguardava una serie di attentati e reati associativi connessi, procedimento trattato in dibattimento ora in fase di Appello e che appunto ha goduto della proroga così come ha goduto della proroga il dibattimento per il Processo di Argo 16 e qui permettetemi anche una battuta sul fatto della imparzialità,

della non necessaria imparzialità della Corte di Assise. E beh, qui ci sono stati due esiti divaricati dei dibattimenti di Primo Grado, perché nel Procedimento di Venezia questa Corte di Assise non imparziale, questa Corte di Assise che aveva letto tutti gli atti, questa Corte di Assise pregiudicata ha completamente disatteso l'Ordinanza di rinvio a giudizio, assolvendo tutti gli imputati. Nel processo invece per la Strage di Via Fatebenefratelli e nel processo connesso per i reati associativi e per esempio vi sono state delle condanne proprio per reati contestati successivamente alla entrata in vigore del nuovo codice. Quindi quell'interpretazione che vi è stata oggi ricordata dal collega Nebbioso, sarà sbagliata per carità, lo deciderete Voi, ma non è poi un'interpretazione così fantasiosa, visto che il Generale Maletti è stato condannato a quindici anni di reclusione sulla base di questa contestazione. Quindi l'eccezione è in diritto errata, in diritto è infondata chiedo scusa, e in fatto è errata. Si dice, si è detto da molti qui il vecchio rito è in netto contrasto con l'art. 111 della Costituzione e si sono proposte differenti

conseguenze di questa affermazione iniziale da cui poi naturalmente parte la diversa impostazione. Io voglio dire anche a differenza di alcune accentuazioni che vi sono state da parte dei Difensori di alcune Parti Civili, noi non sosteneremo che nulla è cambiato rispetto alla situazione precedente, nessuno per la verità ha detto questo, nessuno lo potrebbe dire, ma è solo un fatto di accentuazioni, per carità, noi sosteniamo che la modifica dell'art. 111, è una modifica importante e adesso vedremo perché in quali limiti. E non intendiamo in alcun modo sottovalutarla, però è ovvio che le conseguenze di questa profonda modificazione nella norma costituzionale non possono che essere fatte discendere secondo principi di diritto. E allora innanzi tutto, ecco, l'eccezione che è stata formulata in termini assolutamente generali di incompatibilità tra il vecchio rito e l'art. 111 della Costituzione cosicché dovrebbe essere pr... sollevata una questione di costituzionalità relativa alla vigenza delle vecchie norme, questione che in questi termini è stata posta dal Difensore del Bomprezzi che a mio parere non è nemmeno ammissibile come eccezione, non è

ammissibile, perché non è possibile, non è lecito sospettare dell'incostituzionalità di un intero sistema è possibile, doveroso individuare dell'unico modo con cui una questione di costituzionalità può essere sollevata individuare non solo le singole norme che sono sospette di incostituzionalità, ma anche perché e come esse rilevano nel momento in cui la questione è posta e non è possibile quindi porre questioni di carattere generale o di impotenza, cioè ciò che potrà avvenire un domani se si applicheranno le norme del nuovo codice; no, la illegittimità deve risultare dalle norme attuate applicate dalla Corte in quel momento per impossibilità di trovare un'interpretazione di quelle norme che non sia coerente con i principi costituzionali. Quindi quando sarà stato completato questo iter che comprende quindi tre presupposti, è possibile porre una questione di costituzionalità però, siccome ovviamente l'Avvocato Taormina queste cose le sa bene, ha posto la questione come subordinata e in qualche maniera lasciandola scivolar via e vi ha detto invece una cosa, che è una cosa intelligente, sulla quale naturalmente dobbiamo riflettere tutti, ed è quello che la...

il nuovo codice, il vecchio codice deve essere interpretato in tutti i suoi istituti alla luce dei principi costituzionali e qui però questa frase può volere dire due cose: può volere dire che deve essere un'interpretazione delle norme e fin qui siamo tutti d'accordo, può voler dire come invece mi sembra che sia stato da più parti suggerito che si debba intervenire con una funzione manipolatoria additiva del vecchio codice per inserire quei principi direttamente all'interno del vecchio codice in maniera tale che il Giudice si formi da sé la sua regola. Questo è di per sé chiaramente impossibile, la regola deve essere formata al di fuori, al di là dell'interpretazione, il Giudice deve applicare e non la crea. Però perché c'è sempre un però nei nostri ragionamenti e la questione si pone, perché c'è la disciplina transitoria di attuazione del precetto dell'art. 111, perché noi spesso sottovalutiamo, dimentichiamo che la legge costituzionale non è composta da un solo articolo quello cioè che riscrive la prima parte dell'art. 111 della Costituzione, ma è composta anche da un secondo articolo che disciplina la fase transitoria di applicazione di questi principi ed

è una disciplina costituzionale, è una norma costituzionale, che quindi come tale deroga all'art. 1 è ovvio, è un'ovvietà, perché altrimenti non sarebbe stato necessario prevede... è ovvio che l'art. 111 deve essere applicato e deve essere disciplinata la sua applicazione nei processi, prevedere nella norma costituzionale la possibilità per il Legislatore di applicare questa disciplina implica la possibilità di derogarli. Ed è quello per la verità che poi il Legislatore Ordinario ha fatto solo in una maniera molto limitata ed è questa la ragione per cui oggi abbiamo dei problemi di seria interpretazione del vecchio rito, perché? Perché da un lato il Legislatore Ordinario nell'attuare il precetto dell'art. 2 della legge costituzionale salva il vecchio rito, perché espressamente lo prevede ed espressamente prevede che si continui ad operare con le norme del vecchio rito ed espressamente prevede le eccezioni alla disciplina del vecchio rito in relazione all'art. 111, cioè quello di cui abbiamo già parlato a lungo, ci ritornerò brevemente dopo che le modalità con le quali si può acquisire la prova orale nel dibattimento,

contemporaneamente, però richiama anche l'art. 1 della stessa legge ordinaria, l'art. 6 richiama l'art. 1 e quindi rende non immediatamente applicabili i principi che è ovvio salvo le eccezioni espressamente previste dalla norma ordinaria di attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale, ma richiama come precetto già operante nel nostro ordinamento l'intero art. 111, il che vuol dire che l'art. 111 è norma processuale che si applica anche nei processi di vecchio rito; non può che esser questa l'interpretazione dell'art. 6 in relazione all'art. 1 e questo naturalmente pone seri problemi di ricostruzione questa volta interpretativa secondo i principi ordinari del rapporto della successione delle leggi nel tempo, perché non siamo più nell'ambito di gerarchia delle norme, cioè non dovete più dire è abrogata la norma del vecchio codice, cosa che non potete fare nemmeno surrettiziamente e cioè manipolando la norma preesistente, ma Vi dice dovete coordinare quella norma con i nuovi istituti e vedremo se questo è possibile e in che termini. Certamente è una questione che dovremmo affrontare dopo, noi lo affronteremo alla fine

esclusivamente per fornire alcune indicazioni di merito e di metodo su come noi come Ufficio del Pubblico Ministero, riteniamo che ciò si possa fare; quello che è certo, però per la questione di legittimità costituzionale che riguardano l'intero codice o l'intera struttura normativa, perché poi l'Avvocato Taormina ha presentato questa eccezione nella forma indeterminata che abbiamo detto, però altri l'Avvocato Filiani e l'Avvocato Crupi hanno presentato invece, hanno proposto delle eccezioni che ripresentano la stessa sostanziale prospettiva ma indicando una serie di norme che verranno in questione più in là. Allora anche per questa, per affrontare questo tema, dovrà essere chiara che in questa sede una questione di legittimità costituzionale in assoluto dell'intero vecchio codice non si può porre per ragioni processuali (squillo di telefonino) oh, scusate, chiedo scusa. Ma nemmeno si poteva porre per ragioni formali proprio per quell'aspetto di successione nelle leggi, nel tempo che Vi indicavo prima, quando e se vi sarà necessità di applicare una singola norma del vecchio codice che risulterà incompatibile sia con la legge ordinaria che recepisce la lettera

dell'art. 111, sia con i principi costituzionali, 111 coordinati con il complesso delle norme costituzionali in materia di processo, allora si porrà il problema e solo allora, si porrà il problema della questione di legittimità costituzionale. E questo è stato affermato ancora di recente con molta chiarezza dalla Corte Costituzionale proprio in relazione all'art. 513, in relazione all'art. 513 il... o 512 non ricordo, ma comunque la co... no, è 513, la Corte Costituzionale ha rimesso gli atti al Giudice che aveva sollevato la questione, perché gli ha detto: "no, non è sufficiente che ci sia, che si sospetti un contrasto tra la vecchia norma il 513 e i principi dell'art. 111 della Costituzione, tu devi riesaminare quella questione vedendo se è possibile trovare un'interpretazione dell'art. 513 collegato con la legge ordinaria, che ha recepito il 111, e vedere se è possibile trovare dal coordinamento delle due norme, tutte e due di pari rango normativo, una norma in materia di esame del testimone e dell'imputato che non sia in contrasto con i principi costituzionali"; e questa sarà il lavoro che ci toccherà fare dal momento in cui il

dibattimento inizierà e se il dibattimento inizierà. Ma in realtà al di là dell'aspetto relativo alla... a questi aspetti formali, che però hanno insomma, il loro rilievo sostanziale e ce ne sono anche altri che non possono essere pretermessi, sempre per quell'effetto che Vi dicevo prima indiretto, che però può avere la sua rilevanza. E guardate che questo vecchio rito di cui si parla in termini così aggressivi come è stato fatto in quest'aula, non è il vecchio rito del 1930 no? Che già il fatto di dire ah, è il 1930 e fa pensare a scenari di terribile inquisizione, è un codice che nel tempo si era evoluto, si era adeguato a principi costituzionali che già la Corte aveva, Corte Costituzionale, aveva ricavato pur non essendovi una norma sul giusto processo, sui diritti della di... attraverso le norme che prevedono il diritto della Difesa, l'imparzialità del Giudice, che prevedono la... che individuano la funzione del processo, per cui questo codice così certamente arretrato dal punto di vista della sensibilità civile, era un codice che consentiva e prevedeva la presenza dei Difensori, molti, molti aspetti dell'istruttoria, come sono quelli

che Vi sono stati ricordati in precedenza. E io qui vorrei sottolineare che questi diritti della Difesa, sono stati rigorosamente rispettati nell'ambito dell'istruttoria e Voi ne avete una prova dalle eccezioni che sono state sollevate dalla Difesa; guardate che la Difesa così come l'Accusa quando si tratta dell'altra... rovescio della medaglia, è difficile che dia attestati di benemerenzza alla controparte, è ovvio è normale, anzi se lo fa a volte c'è... ci si preoccupa, noi Pubblici Ministeri ci preoccupiamo quando sentiamo attestati di benemerenzza e credo che anche il Difensore si preoccupi quando il Pubblico Ministero è troppo benevolo nei suoi confronti, e il mezzo con cui però si può verificare al di là delle parole a volte anche molto aggressive che possono essere pronunziate eh, è il metro di ciò che viene dedotto come ragione di nullità. E guardate che questo è un processo, come è stato mille volte ricordato qui, molto grande, è un processo molto grande non perché qualcuno, molto grande anche intendo come numero di... non tanto di pagine, ma di fatti che si sono esaminati, di indiziati oltre quelli che poi sono arrivati a giudizio nei cui confronti si

è lavorato, un processo che ha comportato un lavoro peritale enorme, che è durato molto non per una qualche negligenza o per una qualche volontà di conservazione da parte degli Inquirenti, ma perché è stato fatto un lavoro impressionante, Voi lo vedrete, di verifica anche a favore degli imputati, delle circostanze che venivano dedotte, ogni possibilità è stata esplorata a partire per esempio dal 1990, l'ipotesi della bomba a bordo è stata esplorata in ogni sua possibile implicazione di perizia e di ricerca di possibilità di elementi di supporto esterni. Ebbene in tutto questo lavoro enorme, le traduzioni, le perizie, i supplementi di perizie, gli interrogatori, sono stati fatti migliaia e migliaia di avvisi, non è stata eccepita una sola violazione delle regole che governano il processo e in particolare di quelle che riguardano la presenza dei Difensori nel procedimento, ma quale migliore, quale migliore encomio all'istruttoria poteva essere fatta se non questo, non è stata fatta una svista, non c'è un Difensore che possa dire, io non ho potuto partecipare a quella riunione peritale, perché non mi è stato dato avviso, nei miei confronti non è stata fatta, è

stata fatta un'attività istruttoria alla quale io non ho partecipato e alla quale avevo diritto di partecipare, nemmeno uno. Avete sentito qual è il rilievo effettivo delle uniche due questioni che sono state poste, e io credo che questo debba essere detto, debba essere detto anche ad onore del Giudice Istruttore Priore, perché è stato un lavoro che ha avuto riguardo anche dei diritti degli imputati e non solo della ricerca della verità. Io credo che l'eccezione più significativa, la questione più significativa che è stata posta, è quella relativa all'art. 386 del codice di procedura penale, perché qui siamo effettivamente in presenza di quei requisiti di cui Vi parlavo prima, siamo in presenza dei requisiti dell'attualità della questione, perché Voi avete il fascicolo degli atti dell'istruttoria, e c'è la possibilità, è rilevante certamente, può essere rilevante, perché possono derivarne delle conseguenze immediate sulla... da una interpretazione diversa della norma. E sicuramente richiede di essere esaminata sotto il profilo della fondatezza, perché io dicevo all'inizio, noi non intendiamo sottovalutare la rilevanza della modifica

dell'art. 111 della Costituzione, così è vero, perché dove si radica, dove si radica questa eccezione, ricordiamolo brevemente per avere i parametri di riferimento, si dice da parte del Difensore nel momento in cui Voi conoscete tutti gli atti del procedimento non siete più imparziali e tersi rispetto al processo perché Vi siete già formati una Vostra idea, cosa che non avverrebbe qualora si procedesse con il vecchio... con il nuovo rito che prevede questa distinzione tra le fasi, c'è una fase delle indagini preliminari, una fase del dibattimento, nella fase del dibattimento Voi venite a conoscenza degli elementi di prova attraverso le prospettazioni che Vi fanno le Parti, che Vi producono gli atti o che... atti che Voi vivete nel momento in cui le Parti chiedono l'assunzione dei mezzi di prova che poi si assumono direttamente davanti a Voi e quindi in questo vi sarebbe una violazione della tersietà e imparzialità del Giudice che sarebbe rilevante per ritenere quindi sottoponibile a censura l'art. 486. Ecco, io non... io credo che è vero che la Corte Costituzionale aveva già ricavato con molta chiarezza e con molta nettezza non solo

il concetto di imparzialità nell'amministrazione della giustizia, ma anche il concetto di tersietà come una delle funzioni, degli sviluppi dell'imparzialità del Giudice e cioè l'imparzialità e la tersietà rappresentano non semplicemente il fatto che il Giudice non si faccia i fatti propri nell'ambito del processo, ma anche che sia effettivamente cosa diversa rispetto alle Parti, sia cioè il regolatore e poi colui che decide di una controversia rispetto alla quale vi sono due soggetti che sono portatori di interessi diversi, il Pubblico Ministero che è portatore dell'interesse alla punizione, la Difesa che è portatrice dell'interesse all'assoluzione dell'assistito. E in questo il concetto fondamentale dell'imparzialità e della tersietà ha in qualche maniera anche un riflesso sull'imparzialità da se stesso, in qualche maniera il Giudice non deve essere solo terso rispetto alle Parti, ma deve essere anche imparziale di fronte a se stesso. E la maniera con la quale può essere imparziale di fronte a se stesso è quello di non avere già una decisione assunta nel momento in cui questa contesa si svolge davanti a lui, quindi noi ci

rendiamo perfettamente conto della rilevanza di questa obiezione, anche perché se è vero che questi principi erano già stati ampiamente ricavati dalla Corte Costituzionale è anche vero che il Legislatore Costituzionale ha inteso sottolineare questi aspetti della terzietà e della imparzialità richiamandoli nell'art. 111 con le eniadi il Giudice terzo e imparziale, e noi riteniamo che non si debba sottovalutare questo, è vero che dal punto di vista dell'interpretazione delle parole in qualche maniera è implicito l'imparzialità implica la terzietà, non c'è dubbio che uno che è parte non può essere imparziale. Però... e quindi ci rendiamo conto che il Legislatore ha inteso sottolineare questi aspetti, però noi dobbiamo considerare che i principi di imparzialità e di terzietà possono essere sostanziati in maniere diverse e lo sono di fatto in sistemi processuali diversi. Guardate che questi principi non nascono in Italia, nascono naturalmente anche da noi ma nascono per noi nella nostra cultura giuridica soprattutto con il confronto, con l'elaborazione di altri Paesi e soprattutto con le attuazioni giurisprudenziali della Convenzione Europea sui

Diritti dell'Uomo. Quindi c'è una lunghissima giurisprudenza della Corte di Strasburgo che riguarda proprio come possono essere attuati questi principi, questi principi che sono affermati dalla convenzione e che poi noi recepiamo e attuiamo all'interno del 111. E la Corte individua la possibilità di garantire il rispetto di questi principi in sistemi processuali che sono completamente diversi dai nostri, e che sono in realtà molto più simili al codice del 1930 che al codice accusatorio, perché noi pensiamo che questo sia il modello assoluto di perfezione della procedura e forse è così, ma ci sono altri Paesi non meno civili del nostro che adottano sistemi processuali diversi, in cui il Giudice conosce le carte e in cui l'imparzialità e la tersietà è assicurata attraverso una serie di strumenti diversi, che sono appunto quelli della pienezza del contraddittorio delle parità delle armi davanti al Giudice. E questo è a mio parere pienamente rispettato in questa fase del processo che è l'unica che Vi deve interessare, forse attualmente il... un Giudice Istruttore con i poteri del Giudice Istruttore di una volta e con

il rapporto tra Pubblico Ministero e Difesa che vi era nel vecchio rito sarebbe sospettabile direttamente di legittimità costituzionale, ma certamente non lo siete Voi che siete ormai una Corte funzionalmente distinta in maniera netta dalle Parti e siete una Corte davanti alla quale il contraddittorio è pieno e assoluto. Io non mi voglio nascondere dietro un dito, ed è nel concetto stesso del contraddittorio, perché evidentemente nella nostra riflessione costituzionale e poi nell'attuazione del 111 c'è qualche cosa di più rispetto ai principi della convenzione del 1950, ed è non solo l'affermazione del contraddittorio e cioè la parità delle armi, come applicazione del principio del contraddittorio, il fatto che Difesa e Accusa devono contendere davanti alla Corte con la possibilità di fare ammettere i loro mezzi di prova e di ottenere pieno sfogo alle esigenze di Accusa o di Difesa, no vi è qualcosa di più ed è il contraddittorio nella formazione della prova e in questa piccola differenza vi è una grande differenza di impostazione. In realtà questa questione non è oggi rilevante, non è rilevante perché noi oggi non procediamo

all'assunzione per quello che dicevamo prima, non è attuale, lo potrà essere un domani, ma non lo è per una ragione più fondamentale, perché espressamente quella norma transitoria che è legittimata a derogare ai principi dell'art. 111 della Costituzione perché prevista da una norma... da una legge costituzionale espressamente prevede che si proceda all'esame nel contraddittorio delle Parti con le modalità che vedremo, che sono in larga parte, in larga parte attuative del contraddittorio nella formazione della prova. Quindi Voi acquisirete le prove orali nel contraddittorio ascoltando i testimoni, il problema che si porrà sarà solo se potrete utilizzare o meno le dichiarazioni rese precedentemente. Ma qui oggi rileva se potete o meno avere sin d'ora quelle dichiarazioni, art. 386, la questione cioè di legittimità che è stata posta sul fascicolo e qui io penso che sia assolutamente chiaro in tutta la Giurisprudenza Costituzionale anche in tema di tersietà del Giudice, quindi anche sui temi che sono oggetto dell'art. 111 riformato che innanzi tutto, che la tersietà del Giudice non è in alcun modo compromessa dalla conoscenza che il Giudice abbia

degli atti del procedimento. Questo viene affermato con molta chiarezza, viene affermato con chiarezza perché il punto di svolta intorno... da cui nasce il pregiudizio, cioè il fatto che Voi abbiate già una opinione consolidata o quanto meno date l'apparenza di averla già, è quello in cui assumete una decisione sulle carte del procedimento, attraverso la conoscenza delle carte del procedimento una decisione che costituisca questa un pregiudizio e che comporti quindi la impossibilità per Voi di esser sereni anche nei confronti di Voi stessi, perché decidere diversamente vorrebbe dire di smentire. Mai, in nessuna questione, mai in nessuna decisione della Corte Costituzionale si è affermato, anzi si è affermato espressamente il contrario, che la conoscenza di per sé violi l'imparzialità. E d'altra parte molti sono i casi in cui anche nel codice attuale il Giudice conosce atti che non può utilizzare e perché guardate che questa differenza tra gli atti conosciuti e gli atti che si utilizzano poi per la decisione, a parte il fatto che una... è una differenza che era nota già al vecchio codice ma completamente

disconosciuta tanto che il Legislatore ha introdotto il processo bifasico, proprio per renderlo... per renderla cogente, ma ancora adesso le Perizie per esempio sono negli atti del dibattimento, dal momento che viene portato al Giudice se ne dà lettura dopo, si possono utilizzare dopo l'esame del Perito. Quindi per esempio per rimanere al caso concreto tutte le perizie Voi ce le avreste comunque nel fascicolo per il dibattimento e legittimamente comunque le leggereste, però le potreste utilizzare per la decisione solo a determinare condizioni, quindi questo principio così netto e che è un principio del nuovo codice, non è senza eccezioni e non è senza eccezioni perché non è un principio costituzionale, perché non è un principio che discende necessariamente dall'applicazione dei principi costituzionali, è una delle possibili scelte discrezionali del Legislatore finalizzate a rendere meglio operante i principi del contraddittorio nella formazione della prova, ma è una delle possibili scelte, altre ve ne son altrettanto legittime. E d'altra parte e d'altra parte in quei sistemi processuali ai quali ci si richiama sempre per operare questa distinzione, le

cose poi vanno diversamente, guardate che è molto... in qualche maniera anche singolare, dove mi capita di trovare un riferimento su questo, mi capita di trovarlo proprio nel processo di Lockerbie che come Voi vedrete nello sviluppo dell'istruttoria riguarda il caso di un aereo nel quale vi era... era stata posta una bomba a bordo che nel 1985 esplose sul cielo appunto di Lockerbie in Scozia, questa terribile disgrazia fortunatamente avvenne non come nel nostro caso in corrispondenza di un buco di tremila e quattrocento metri di profondità la fossa più profonda del Mediterraneo e avvenne in una zona di piena visibilità dei radar così che fu possibile diciamo individuare il... gli elementi che avevano portato immediatamente alla caduta dell'aereo, anche se poi non è che siamo così in arretrato il processo si è aperto quest'anno per ragioni diverse da quelle che hanno creato problemi a noi, ma si è aperto solo quest'anno, si è aperto in Olanda con il rito scozzese, una vicenda molto complicata perché si tratta di questioni internazionali, i rapporti tra Stato eccetera. Cosa dice il Giudice rispetto ad un Difensore che si oppone al Pubblico Ministero che

vuol... che venga acquisito un rapporto dicendo no, prima bisogna sentire la persona che lo ha redatto, poi potrà essere letto dalla Corte questo rapporto, e la Corte risponde così: Signor Chin - che è questo Difensore - se bene noi siamo quello che voi chiamate la giuria, noi in realtà non siamo per nulla una giuria, noi siamo semplicemente tre Giudice seduti in un'attività di ricerca del fatto, noi siamo anche dei Giudici nello stesso tempo e siamo perfettamente capaci di ignorare prove che possono emergere e che non sono ammissibili, è qualcosa che viene fatto giorno per giorno nelle Corti civili, come voi siete perfettamente a conoscenza, noi non siamo come una giuria non istruita - non intende una giuria ignorante, intende una giuria alla quale non sono state date le istruzioni da parte del Giudice - che può in qualche maniera passare attraverso le pagine per cercare e trovare qualcosa di interesse. Qual è il punto? Il punto è che quel sistema di, come Vi ricordava anche l'Avvocato Gamberini, quel sistema di rigida preclusione è collegato alla distinzione netta che in quei Paesi esiste tra il Giudice che regola l'ammissione della prova, il Giudice che

regola l'ammissione della prova dalla giuria che decide sul fatto, che non ha obbligo di motivazione, nella quale non vi è il Giudice togato che conosce il diritto, allora il punto qual è di questo? E' che sono possibili sistemi diversi, e che pretendere di assolutizzare ogni aspetto delle scelte che sono state fatte dal Legislatore Ordinario è sbagliato, Voi siete Giudici che potete essere perfettamente imparziali e nulla consente di mettere in dubbio questo, anche se avete gli atti del processo, e non vi è nessun principio costituzionale che dica il contrario. Ma se anche non fosse così, se anche si potesse vedere una violazione dei principi costituzionale da questa situazione, beh, vi sarebbe comunque e qui... questo è un argomento tranciante, vi sarebbe comunque la norma di attuazione che può derogare ai principi costituzionali dell'art. 111 novellato, che espressamente prevede e dai lavori preparatori si capisce con precisione che riguarda tutti i procedimenti, procedimenti e non processi, norma processuale che espressamente prevede il fascicolo del dibattimento in relazione al vecchio rito, che non solo salva il vecchio rito

ma espressamente prevede il fascicolo del dibattimento, quello cioè che Voi avete, dico procedimenti e non processi perché questa è una differenza tecnica, procedimento riguarda l'intero sviluppo dell'indagine dall'inizio alla fine, il processo riguarda esclusivamente la fase dibattimentale. Io quindi credo che l'eccezione di costituzionalità dell'art. 486 l'unica che di quelle che sono state proposte che è effettivamente rilevante al momento, è manifestamente infondata. Devo dire che invece non vi è nessuna ragione, è stata posta anche una questione in relazione al 372, come risulta della questione che già è stata affrontata in punto di fatto dai colleghi, e cioè quella norma che prevede il deposito degli atti al Pubblico Ministero, è ovvio che se fosse data una interpretazione della norma secondo la quale è possibile svolgere attività istruttorie di indagine senza darne comunicazione ai Difensori la norma sarebbe illegittima, ma nessuno pretende di dare questa interpretazione, ma ci mancherebbe altro, noi siamo assolutamente convinti che il contraddittorio vada rispettato, siamo convinti che lo sia stato, se riterrete di no, vorrà dire

che ci saranno le conseguenze di questo, ma certamente non è un problema di legittimità costituzionale. Un'ultima e breve osservazione, perché si porrà questo problema soprattutto nel futuro, è quello relativo alle eccezioni proposte dall'Avvocato Filiani in relazione a numerosissimi articoli del vecchio codice. Io su questo sono già intervenuto prima per dire che appunto anche in questo caso non è consentito surrogare alla impossibilità di denunciare come incostituzionale un intero sistema denunciandone tutte le norme, anche quelle che non verranno mai in questione in questo processo come quella del divieto di assumere informazioni anonime, e chi mai ha assunto informazioni anonime e chi mai le assumerà in futuro o come quelle che riguardano tanti altri aspetti, ma altre che forse verranno in questione, ma verranno in questione tra un mese, tra quindici giorni, in quel momento si porrà il problema, lo ripeto perché secondo me questo punto è essenziale, del coordinamento tra norme ordinarie di pari rilievi... di pari dignità normativa per ricostruire una norma attuabile nel caso concreto e solo nell'ipotesi che questa operazione non riesca o dia ad esito... un esito

che sia sospettato di non essere conforme ai principi costituzionali, allora si potrà proporre una questione di costituzionalità. Ma noi siamo convinti che anche queste questioni potranno trovare una soluzione che rispetti fino in fondo il contraddittorio senza necessità di porre questioni di legittimità costituzionale. Noi abbiamo voluto, non lo affronterò dettagliatamente perché sono questioni che si porranno ma ve le abbiamo volute anticipare adesso nella memoria perché riteniamo importante che Voi siate ben consapevoli che è possibile, è assolutamente possibile gestire questo processo in una maniera che non sia solo formalmente corretta, ma che sia sostanzialmente corretta, che rispetti fino in fondo i diritti della Difesa e dell'Accusa, che consenta un contraddittorio pieno, anche nella formazione della prova, che consenta per esempio l'esame dei testimoni con modalità tali che siano garantite i più ampi diritti delle Parti, della Difesa e del Pubblico Ministero. Quindi noi siamo... in particolare Voi Vi troverete due punti fondamentali sui cui noi abbiamo discusso, il primo è quello dell'esame incrociato, diretto da parte delle Parti, e Vi

abbiamo fornito degli elementi di anticipazione che indicano i limiti e i termini in cui secondo noi questo è possibile che abbia luogo in questo processo. Il secondo tema che è stato da più parti adombrato e che riguarda ancora il tema della legittimità e dell'accertamento è quello della dislocazione dei poteri di impulso probatorio, perché si è detto, il Giudice non deve ricercare la verità materiale, anche queste sono, come devo dire, vecchie polemiche che riemergono continuamente e che in realtà a mio parere si basano su di un equivoco, su di una lettura frettolosa anche delle Sentenze della Corte Costituzionale, perché qual è il problema? Sostanzialmente si dice: un Giudice non può essere davvero terso ed imparziale se ricerca lui stesso la... quella che ritiene essere la verità, ma prima ancora non esiste una verità in quanto tale, materiale che il Giudice debba ricercare, il Giudice deve limitarsi a decidere secondo quello che viene acquisito legittimamente nel processo e secondo null'altro che questo, e per legittimamente in un processo in contraddittorio implica ciò che le Parti prospettano in relazione all'onere probatorio. E il punto intorno a cui si

snoda questa critica è quello della verità materiale, cioè la ricerca da parte del Giudice della verità con la scritta in grandi maiuscole. Sono discorsi molto complessi ma in estrema sintesi quello che noi possiamo dire che questo è ormai pacifico, nessuno dubita, nessuno dubita che il Giudice non debba ricercare questa assoluta verità che forse non è nemmeno conoscibile, siamo tutti perfettamente consapevoli che la verità processuale è una verità probabilistica, è una verità che si raggiunge solo e soltanto attraverso i mezzi probatori e le procedure che sono previste dalla legge, e che questa è una grande conquista dal punto di vista anche del metodo della conoscenza. Ma questo non ha niente a che vedere con il tema della verità come affrontato dalla Corte Costituzionale che riguarda esclusivamente l'affermazione, che io credo che sia assolutamente condivisibile da chiunque, che nel nostro sistema costituzionale perché la pena inflitta a un imputato sia legittima, cioè perché sia possibile l'afflizione di un soggetto non è sufficiente che il gioco si sia svolto secondo regole predeterminate, è necessario anche che

questo gioco abbia pretese di avvicinarsi ad una verità che sia conoscibile come tale e che quindi sia finalizzato ad ottenere questo obiettivo, che cioè sia postulato, che vi sia una corrispondenza almeno probabilistica tra ciò che si è accertato e una verità che è ric... che è postulata come conoscibile, perché altrimenti si dovrebbe giungere all'assurdo, che sarebbe possibile condannare un innocente solo perché egli è minorato dal punto di vista della difesa. Il nostro ordinamento non riconosce questo... non riconosce questi principi, il nostro ordinamento si àncora a quel principio, che non è un principio metodologico di conoscenza, ma è solo un punto di riferimento costituzionale. E se questo è vero la Corte Costituzionale ha già detto che l'art. 507, quello cioè che prevede nel nuovo codice i poteri di integrazione della prova, non è in contrasto con i principi costituzionali. Quindi io credo che in quel solco di orientamento anche i poteri che al Giudice sono riconosciuti dalla legge nel nuovo codice non siano in contrasto con la Costituzione e in questo senso noi opereremo nell'interpretazione delle norme. In conclusione su tutte le questioni

di legittimità costituzionale proposte io ho poi per ciascuna di queste indicate le specifiche conclusioni nella memoria, poi riteniamo che non debbano essere sollevate o perché manifestamente infondate o perché attualmente irrilevanti, grazie! **PRESIDENTE:** sì. Allora, aspettiamo un momento per sapere dalla Cancelleria se il nostro commesso sta arrivando, è arrivato per quegli atti, quindi cinque minuti, un attimo soltanto per informarci. Scusate eh! Perché diciamo i tempi si sono un po' allungati, quindi sospendiamo fino alle 14:15. **PUBBLICO MINISTERO SALVI:** alle due e un quarto. **PRESIDENTE:** sì, due e un quarto. **VOCE:** (lontana dal microfono). **PRESIDENTE:** ah, va bene. **VOCE:** grazie! **PRESIDENTE:** prego! Quindi l'udienza è sospesa fino alle 14:15. (Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE: Allora, sono pervenute queste tabelle, così come da richiesta. Sono le tabelle di composizione delle Sezioni Uffici Giudiziari del Tribunale di Roma del biennio '90/'91 che ricomprendono ovviamente, data la formulazione generale della richiesta anche quelle delle Sezioni Civili. Sono qui a disposizione delle

Parti, ecco, quindi in particolare, ecco, no, intanto ora le mettiamo a disposizioni delle Parti, ecco, voglio soltanto far presente per quanto riguarda i criteri per la sostituzione del Giudice astenuto, che a pagina 52, pagina che fa parte della prima parte delle tabelle, cioè quelle che riguardano le Sezioni Civili, è contenuta... sono contenuti i criteri di formazione dei collegi per la trattazione dei ricorsi in materia di ricusazione del Giudice che comprendo peraltro anche i criteri per la sostituzione dei Giudici Penale, cioè G.I.P., Giudici Istruttori e Pretori. Quindi, ecco, volevo far presente questo, cioè che la pagina 52 è ricompresa nella Prima Sezione che formalmente sembrerebbe appartenere soltanto ai Collegi Civili e invece riguarda anche i Collegi Penali, ecco, questo per cortesia. **AVV. DIF. BARTOLO:** Presidente, se mi è consentito, la Corte ha acquisito anche copia autentica del documento che è stato oggi depositato dai Pubblici Ministeri? **PRESIDENTE:** il documento che... **AVV. DIF. BARTOLO:** forse ce l'ho io... **PRESIDENTE:** credo che faccia... **VOCE:** credo sia... **PRESIDENTE:** se il documento dei Pubblici Ministeri è stato

estratto da queste tabelle è ricompreso anche in queste, eh! **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** bisogna verificare... **PRESIDENTE:** ecco, verifichi un attimo. Cioè la copia... il documento sull'indicazione dei Giudici che formavano il col... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** i Giudici Istruttori mantenuti nelle Sezioni... **PRESIDENTE:** sì, sì, è anche compreso... e quello ovviamente è nella parte della... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** penale. **PRESIDENTE:** ...nella parte penalistica diciamo delle tabelle. **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** sì. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** sì, sì, certo, certo, sospendiamo, certo. (Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE: Dove fosse la copia dell'approvazione qui da parte del Consiglio Superiore in data 20 giugno e 4 luglio '90 delle tabelle. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** pure questa omissis... **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** va bene, allora avete preso visione di quella documentazione, ci sono osservazioni da fare? **AVV. DIF. BARTOLO:** sì Presidente, molto velocemente. **PRESIDENTE:** sì. **AVV. DIF. BARTOLO:** nel... vorremmo far rilevare questo alla Corte,

sicuramente la Corte avrà modo di verificarlo poi leggendo gli atti che sono stati trasmessi dal Presidente del Tribunale di Roma. Primo punto e forse prima precisazione; che venga fatta luce e chiarezza per noi è già un risultato positivo, perché checché se ne possa dire in quest'Aula di Giustizia, noi non siamo i Don Abbondio della situazione, non vogliamo far saltare questo processo e lo avevamo detto all'inizio del nostro intervento, vogliamo soltanto che il processo di svolga secondo determinate regole che sono quelle prestabilite dai codici, perché ormai ci troviamo di fronte a più codici di procedura penale. La questione che io ho sollevato in un primo momento è stata da me approntata, dibattuta e risolta sulla base dei documenti che mi sono stati consegnati dagli Uffici del Tribunale di Roma competenti. Io in qualità di Difensore avevo avanzato un'istanza al Presidente del Tribunale di Roma chiedendo che mi si consentisse di prendere visione dei docu... delle tabelle alle quali si faceva riferimento nel provvedimento del Presidente del Tribunale che assegnava il processo, cosiddetto sulla "Strage di Ustica", al Dottor Priore. La risposta che ho avuto e questa

è acquisita agli atti, è che trattandosi di documenti riservati, non è possibile neppure ai Difensori consultare questi documenti e che quindi io potevo avere soltanto dagli uffici competenti, copia dei documenti necessari, i documenti che mi sono stati consegnati da quegli uffici e risulta anche dall'annotazione in calce alla mia istanza, sono quelli che io ho allegato. Questo per onore di verità, io non ho né fatto nulla, né aggiunto nulla a quanto mi è stato dato e detto. Il punto che io sollevavo e che credo continua ad essere una questione sulla quale la Corte dovrà decidere e fondamentalmente è questo, nel provvedimento di assegnazione che reca la data del 23 luglio 1990, si dice che l'assegnazione viene disposta in base a quanto previsto dall'art. 7 ter, dell'ordinamento giudiziario e cioè in base a quanto stabilito con delle proposte tabellari trasmessa al C.S.M.. Trasmesse al C.S.M. e poi aggiungiamo sulla base di quella nota che il Ministero di Grazia e Giustizia invia al Tribunale di Roma, trasformate in tabelle aventi un'efficacia sul piano normativo, il 13 agosto del 1990, cioè quando già il procedimento era stato assegnato. Peraltro mi

si consenta di chiarire un punto che forse non è stato ancora chiarito, noi abbiamo detto questo, attenzione, la violazione di quanto previsto dall'art. 7 ter, si traduce in una violazione del 185 lettera a), perché? Perché il 7 ter è una norma che viene introdotta soltanto in un secondo tempo, la Giurisprudenza che è stata citata sia dai Pubblici Ministeri sia delle Parti Civili che diceva che il 185 lettera a), opera soltanto per i Collegi e via dicendo, è una Giurisprudenza che è stata... diciamo è emessa, è stata fissata nel momento in cui ancora non era in vigore l'art. 7 ter. Quindi la regola di cui all'art. 7 ter, rappresenta una regola inderogabile e questo lo conferma anche il nuovo codice di procedura penale che dice che le questioni concernenti la capacità del Giudice, non sono cause di nullità, ma proprio perché c'è l'art. 7 ter, ecco perché noi diciamo, qua ci troviamo di fronte ad una strana vicenda giudiziaria nella quale dobbiamo fare i conti con un articolo del vecchio codice di procedura penale, il 185 lettera a), che fissava una regola e anche con un art. 7 ter, che viene introdotto quando però quel codice non era più in vigore. **PRESIDENTE:** sì, scusi eh, non deve

essere una... AVV. DIF. BARTOLO: no, no, non
dibatto. PRESIDENTE: ...una replicata però il suo
intervento, è in relazione alle... AVV. DIF.
BARTOLO: no, no, no. PRESIDENTE: ...alla nuova
documentazione acquisita, eh! AVV. DIF. BARTOLO:
in relazione... PRESIDENTE: ecco! AVV. DIF.
BARTOLO: ...alla nuova documentazione acquisita,
Presidente, noi chiediamo questo, che la Corte
acquisisca anche dal C.S.M. la data di
trasmissione di questi documenti, perché nella
parte iniziale di questa documentazione che noi
acquisiamo oggi, noi troviamo una premessa nella
quale viene detto a chiare lettere, che nelle
tabelle che seguono sono comprese le proposte di
variazione già trasmesse con precedenti separate
note, a mano a mano che se n'è verificata la
necessità. Questo documento rappresenta a nostro
modesto avviso, ma la Corte lo potrà verificare,
nient'altro, mi si consenta l'espressione, che un
insieme di documenti che sono stati raccolti in
un secondo tempo ma che sono stati trasmessi al
C.S.M. in momenti diversi. Ci troviamo in pratica
di fronte ad un procedimento amministrativo
complesso il cui iter, mi si consenta di
ribadire, si conclude soltanto il 13 agosto del

1990. E allora, se il 13 agosto del 1990 il Ministro approva, di Grazia e Giustizia, emana il D.P.R. con il quale viene approvata la proposta tabellare, noi ai sensi dell'art. 7 bis, non possiamo non ritenere che il provvedimento emanato dal Presidente del Tribunale di Roma non sia stato emanato nel rispetto di quanto sancito dalle norme dell'ordinamento giudiziario e in quanto tale il provvedimento deve considerarsi nullo. **PRESIDENTE:** va bene, ci sono... **AVV. DIF.** **BARTOLO:** Presidente, chiedo scusa. **PRESIDENTE:** sì. **AVV. DIF. BARTOLO:** io avrei un'altra questione, e lo dico subito, in... di questa natura, ma sarò brevissimo, il Presidente mi dirà.... Dopo che noi abbiamo parlato, sono state sollevate delle questioni nuove, una in particolare sulla quale si è soffermata l'Avvocato Misiani e poi i Pubblici... le Parti Civili e i Pubblici Ministeri, cioè quella relativa al difetto di giurisdizione. Ora, io credo che anche noi non si abbia il diritto di replica e non vogliamo replicare, sulle questioni nuove, noi si ha il diritto di interloquire, quindi se la Corte me lo consente, io su questa questione vorrei soffermarmi ma cinque minuti,

cinque minuti, proprio orologio alla mano, per dire qualcosa. **PRESIDENTE:** un attimo **AVV. DIF. BARTOLO:** prego! **PRESIDENTE:** scusi eh! **VOCI:** (in sottofondo). **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** (voce lontana dal microfono). **PRESIDENTE:** va bene, la Corte ammette l'intervento purché contenuto... **AVV. DIF. BARTOLO:** nell'arco temporale... **PRESIDENTE:** ...nell'arco... **AVV. DIF. BARTOLO:** ...di cinque minuti. **PRESIDENTE:** ...molto breve. **AVV. DIF. BARTOLO:** Presidente, noi preliminarmente alla questione che è stata sollevata, allora chiediamo alla Corte prima ancora, nel caso in cui la questione dovesse essere considerata rilevante, che la Corte voglia rimettere dinnanzi alla Corte Costituzionale l'art. 264 del codice penale militare di pace, ultimo comma, per violazio... **PRESIDENTE:** no, scusi però un momento, perché lei qui... già noi infatti abbiamo stamattina, diciamo, rigettato la produzione di memoria all'Avvocato Filiani che sollevava un'eccezione di costituzionalità, se lei vuole interloquire sulla questione di giurisdizione sì, ma nuove questioni lei le potrà proporre, ma successivamente. Nuove questioni adesso non ne trattiamo. **AVV. DIF. BARTOLO:**

Presidente, se Lei me lo consente sarò chiaro. L'ho detto subito perché poi ognuno di noi segue purtroppo degli schemi precostituiti, ai quali si attiene ogni volta che interviene. E' stato posto un problema di difetto di giurisdizione, difetto di giurisdizione che sarebbe collegato alla natura del reato contestato, cioè al delitto di alto tradimento. **PRESIDENTE:** no... **AVV. DIF.** **BARTOLO:** perché se... **PRESIDENTE:** ...ma non è stato posto il difetto di giurisdizione. **AVV.** **DIF. BARTOLO:** l'Avvocato Misiani... **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. BARTOLO:** ...e oggi il Pubblico Ministero... **PRESIDENTE:** no, no, nessuno ha posto il difetto di giurisdizione. **AVV. DIF.** **BARTOLO:** perché da questo... sotto questo profilo... **PRESIDENTE:** no, il Pubblico Ministero ha esposto la sua tesi circa la natura non militare del reato. Ma non è che ha... **AVV. DIF.** **BARTOLO:** ma se non venisse accolto dalla Corte, porrebbe dei problemi... **PRESIDENTE:** no, ma non ha proposto... **AVV. DIF. BARTOLO:** ...di giurisdizione. **PRESIDENTE:** ...nessuna questione di difetto di giurisdizione. E' questo il fatto, quindi le ripeto, se lei vuole interloquire sulla natura del reato militare o non militare

d'accordo, ma sollevare questioni ulteriori in questo momento no, già io ho detto stamattina intervenendo sulla richiesta dell'Avvocato Filiani, che questo non significa preclusione di ulteriori questioni, significa in questo momento... **AVV. DIF. BARTOLO:** sì, sì, certo. **PRESIDENTE:** ...noi ci limitiamo a decidere le questioni che sono state proposte in prima battuta, insomma, ecco, quindi se lei ha da osservare qualcosa sulla natura del reato militare o no, d'accordo, ma ulteriori eccezioni in questo momento no. Poi quando poi la Corte avrà deciso... **AVV. DIF. BARTOLO:** no, se... e se la Corte mi dice che non c'è un problema di difetto di giurisdizione concernente alla natura del reato, io non ho nessuna questione. **PRESIDENTE:** no, no, io non... **AVV. DIF. BARTOLO:** se invece la questione del... **PRESIDENTE:** ...noi non diciamo niente. Io sto dicendo che il Pubblico Ministero ha esposto una sua, diciamo, teoria, una sua osservazione a sostegno della giurisdizione ordinaria... **AVV. DIF. BARTOLO:** facendo... **PRESIDENTE:** ...rilevando che la natura del reato contestato ai primi quattro imputati è una natura diciamo di reato penale ordinario e

non militare. **AVV. DIF. BARTOLO:** Presidente...
PRESIDENTE: forse il pu... **AVV. DIF. BARTOLO:**
...perché il Pubblico Ministero se non vado
errato, mi corregge il Pubblico Ministero, faceva
riferimento all'art. 264 del codice di penale
militare di pace, che in effetti disciplinava la
connessione tra procedimenti ordinari e
procedimenti di competenza del Giudice Militare.
PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: per sostenere
questo... **AVV. DIF. BARTOLO:** a me è parso questo.
PRESIDENTE: eh, ma questo è stato sempre così...
AVV. DIF. BARTOLO: benissimo! **PRESIDENTE:**
...anche in istruttoria era questa l'ipotesi di
connessione, no. **AVV. DIF. BARTOLO:** Presidente,
noi diciamo... **PRESIDENTE:** eh, quindi non è che
una... **AVV. DIF. BARTOLO:** ...noi vogliamo dire
soltanto questo, se un problema dovesse sorgere
preliminarmente, si porrà un problema di
legittimità costituzionale dell'ultimo comma, che
attribuiva soltanto al Pubblico Ministero e non
anche all'imputato, il diritto di adire la
Cassazione per chiedere ed eventualmente ottenere
la separazione dei procedimenti connessi ex art.
264 codice penale militare di pace. Quindi era
solo questa la precisazione che volevamo fare.

PRESIDENTE: va bene, allora, il Pubblico Ministero? **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** nessuna osservazione. **PRESIDENTE:** benissimo! Allora, a questo punto ovviamente la Corte non può rinviare a domani per la decisione, perché non siamo in grado di poter effettuare una decisione meditata in pochissime ore. Quindi... **VOCI:** (in sottofondo inerenti il rinvio). **PRESIDENTE:** primo dicembre, quindi la Corte rinvia all'udienza... **AVV. DIF. BARTOLO:** Presidente per la Camera di Consiglio oppure... **PRESIDENTE:** sì, sì, praticamente... **AVV. DIF. FILIANI:** ...dalla Camera di Consiglio per la lettura del provvedimento. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** in Camera di Consiglio, ovviamente prima noi ora vedremo con i colleghi come... e poi... **AVV. DIF. FILIANI:** allora possiamo fissare un orario tardo, così ce ne... **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** beh, ma noi prima dobbiamo uscire... **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** ...poi l'orario tardo. Cioè lei può anche arrivare in orario tardo... **AVV. DIF. FILIANI:** no Presidente... **PRESIDENTE:** ...facendosi sostituire... **AVV. DIF. FILIANI:** ...volevo dire questo... **PRESIDENTE:** ...ma noi... **AVV. DIF. FILIANI:** ...se Voi farete anche una

parte della Camera di Consiglio... **PRESIDENTE:**
sì, certo. **AVV. DIF. FILIANI:** ...e quindi è
inutile che veniamo alle 9:00, ci può dire...
PRESIDENTE: sì, però noi dobbiamo... **AVV. DIF.**
FILIANI: ...perché l'accordo processuale si deve
conseguire. **PRESIDENTE:** noi dobbiamo costituire
le Parti alle 9:30. **AVV. DIF. FILIANI:** ho capito!
PRESIDENTE: è questo il fatto. **AVV. DIF. FILIANI:**
non avevo pensato su questo. **PRESIDENTE:** quindi
questo, quindi primo dicembre ore 9:30, invitando
gli imputati e le altre Parti a ricomparire senza
altro avviso. L'Udienza è tolta!
La presente trascrizione è stata effettuata dalla
O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a
r.l. ROMA - ed è composta di nn. 119 pagine.

per O.F.T.
Natale PIZZO